

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:	PAG.	Proposta di legge (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	981	TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2663);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MAZZONI ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2682) . . .	1014
Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri. (<i>Approvato dal Senato</i>). (4377)	982	PRESIDENTE	1014
PRESIDENTE	982, 983, 985, 986, 987, 988 990, 991, 993, 996, 997, 998 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014	Sull'ordine dei lavori:	
VENEGONI	982, 1000, 1002, 1003, 1005	PRESIDENTE	1014, 1015
PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i> . 983, 987, 988, 989 990, 992, 995, 997, 998, 999 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007	983, 987, 988, 990, 992, 995 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005 1006, 1008, 1009, 1010	ROBERTI	1014
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	983, 984	ALBIZZATI	1015
SABATINI	983, 985, 1013	FOGLIAZZA	1015
FOGLIAZZA	983	REPOSSI	1015
SCARPA	984, 987, 989, 990, 993, 996, 997 998, 999, 1001, 1002, 1007, 1008, 1009	Votazioni nominali:	
BETTOLI	985, 988, 992	PRESIDENTE	986, 994, 1000
BIANCHI FORTUNATO	985, 991	Votazione segreta:	
CAPONI	986, 987	PRESIDENTE	1016
REPOSSI, <i>Relatore</i>	986, 997		
FRANCO RAFFAELE	987		
BECCASTRINI 987, 988, 992, 1003, 1004, 1008	988		
BERLINGUER	988		
CONTE	995		
SANTARELLI EZIO	995, 1004		
MAZZONI	1006, 1010, 1011		
DE MARZI FERNANDO	1010		
ROBERTI	1010		
ANDERLINI	1011		
SABATINI	1013		
ZUGNO	1009		

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno della odierna seduta i deputati Buttè, Quintieri, Rapelli, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Storti Bruno, Foa, Conti, Lama,

Maglietta, Novella, Sulotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Gerbini, Franzo, Monte, Zugno, Schiavoni, Franco Armaroli, Di Nardo, Anderlini, Beccastrini, Caponi, Viviani Luciana e Santarelli Ezio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (Approvato dal Senato) (4377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (4377).

Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri, esaurita la discussione generale con le repliche dei Relatori e le dichiarazioni dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato iniziato l'esame degli articoli, con l'approvazione dell'articolo 1. Passiamo, quindi, al successivo articolo 2. Ne do lettura:

« È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito ».

Un emendamento a firma degli onorevoli Venegoni ed altri, ne propone la soppressione. Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

VENEGONI. Questo articolo 2 è certamente uno dei più gravi del disegno di legge,

in quanto modifica il sistema attualmente vigente nel campo della previdenza sociale, per i coltivatori diretti. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la legge, sia per l'assicurazione di malattia che per la pensione, comprendeva i coltivatori diretti che davano garanzia di coltivare il fondo con almeno il 50 per cento della manodopera familiare. Adesso, qui, è sufficiente un'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella normalmente occorrente e si deve pagare la contribuzione, sia per l'una che per l'altra assicurazione. Ma, mentre si allarga così notevolmente l'ambito di applicazione della assicurazione contro le malattie e della assicurazione vecchiaia, si restringe anche, e in modo drastico, in basso. Difatti, in precedenza bastava possedere il requisito di quella certa abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ora, invece, si dice, in questo articolo 2, che questo requisito dell'abitudine, lo si ritiene sussistente quando i soggetti indicati « si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tale attività » !

Sappiamo tutti molto bene che cosa vuol dire.

Ma poi, è precisato, negli articoli successivi, che ci vogliono almeno 104 giornate annue, invece delle 30 precedenti.

Ne consegue che viene a modificarsi non solo il campo di applicazione, ma anche la stessa caratteristica dell'assicurazione nel settore contadino. Perché, mentre prima prevedevamo di assicurare una categoria di lavoratori prettamente povera e bisognosa, oggi, qui, si tende a portare questa assicurazione verso un settore di lavoratori, se non agiato, certamente in condizioni economiche diverse rispetto a quelli che possiedono un piccolo fondo.

Se, poi, si aggiunge che in altri articoli della legge in esame si prevede una riduzione dei versamenti a carico dei coltivatori diretti più benestanti, quelli cioè che possiedono un fondo di maggior estensione, non possiamo non rilevare attraverso questo disegno di legge che è intenzione del Governo, evidentemente, trasformare completamente il sistema previdenziale che noi avevamo approvato per i lavoratori della terra.

Ed allora, per queste ragioni, noi proponiamo di mantenere, invece, il campo di applicazione, sia nel settore della assicurazione malattia che in quello per la pensione di vecchiaia e di invalidità, quale esso era stato

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

precedentemente configurato. Noi non comprendiamo perché il Governo proponga una variazione così drastica, un mutamento, ripeto, radicale, del sistema di assicurazione.

Pertanto, proponiamo alla Commissione la soppressione dell'articolo 2.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per i motivi da me già ampiamente esposti in sede di discussione generale, dichiaro di essere contrario all'accoglimento dell'emendamento soppressivo proposto!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo contesta le argomentazioni portate dall'onorevole Venegoni a sostegno dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, secondo le quali si verrebbe a restringere il campo di applicazione della legge stessa. Questo non è stata e non è l'intenzione del Governo: per questo motivo chiedo che l'emendamento venga senz'altro respinto.

SABATINI. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di considerare la situazione di fatto in cui ci troviamo in questo momento. Il Governo non accetta l'emendamento. Ne consegue, in caso di approvazione di esso, che il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato e, quindi, verrebbe ritardata la legge. Mi domando se si debba, quindi, votare in questo senso ovvero se non sia il caso, invece, di verificare se la Commissione è in grado, in questo momento, di deliberare. Chiedo, pertanto, ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, del Regolamento della Camera, la verifica del numero legale!

PRESIDENTE. È stata avanzata dall'onorevole Sabatini formale richiesta di verifica del numero legale. Domando se questa richiesta è appoggiata dal previsto numero di commissari.

(È appoggiata).

Indico la chiama.

(Segue la chiama).

Essendo stata accertata la mancanza del numero legale, la seduta è sospesa e sarà ripresa fra un'ora.

(La seduta, sospesa alle 9,30, riprende alle 10,30).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori. All'inizio della seduta era stata fatta, da parte dell'onorevole Venegoni, l'illustrazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Il Governo e il Relatore onorevole Pucci, hanno già replicato, dichiarandosi contrari all'accoglimento dell'emendamento proposto.

Poiché non vi sono altri emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura ricordando che ne è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 3. Ne dò lettura:

« Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati ».

Un emendamento a firma degli onorevoli Fogliazza ed altri, propone di sopprimerlo. Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

FOGLIAZZA. Già nel mio intervento di ieri ho sfiorato l'argomento, per cui mi limito a dire che l'emendamento soppressivo da noi proposto ha lo scopo di permettere anche ai lavoratori coltivatori diretti, il cui fondo richieda una prestazione effettiva di lavoro compresa tra le 30 e le 103 giornate, di fruire dei benefici dell'assistenza e della previdenza, mentre, in base a questo articolo 3, questi lavoratori ne vengono esclusi.

In conclusione, noi ci troviamo di fronte, se non per il presente, per il futuro, a questa situazione: si porta sì la pensione a 10 mila lire, e però l'area di applicazione si restringe tanto per cui sono nate in noi perplessità e per cui abbiamo proposto con questo nostro emendamento la soppressione di questo articolo!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Chiedo scusa, ma a mio avviso le preoccupazioni esposte ora sono valide solamente in parte e si possono superare, senza sopprimere l'articolo, attraverso una interpretazione autentica della formulazione nuova della legge, sulla base delle decisioni adottate dal Senato, e soprattutto attraverso una assicurazione che io formalmente richiedo da parte del rappresentante del Governo.

Preciso che, a mio avviso, la dichiarazione aziendale prevista dall'articolo 10 deve essere valutata come implicita dichiarazione, da par-

te del coltivatore, che nel fondo di cui è oggetto la dichiarazione medesima si superano le 104 giornate; altrimenti la dichiarazione non avrebbe motivo di essere e riserverebbe sempre un accertamento in contraddittorio. La norma dovrebbe prevedere proprio che la dichiarazione aziendale significa implicitamente che si superano le 104 giornate annue, salvo accertamenti contrari dell'Ufficio. Una norma siffatta riuscirebbe a superare ogni preoccupazione per la esclusione di tutte quelle altre aziende che non si trovano più in condizione di dimostrare che il parametro già fissato dalla tabella è superato dalla realtà delle cose.

Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Sottosegretario di darci assicurazione che l'interpretazione esatta è quella della quale ho brevemente esposti i termini.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo il Governo non si potrà mai verificare in pratica il caso del coltivatore diretto escluso dal godimento della pensione, perché in base al criterio della prevalenza e in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3 sul minimo delle giornate, non verrà mai a verificarsi la esclusione, in quanto si applicherà il criterio della prevalenza qualora, anche avendo meno di 104 giornate di lavoro effettivo nel fondo, il coltivatore diretto non svolga altra attività.

In altri termini, anche se il fondo richiedesse un numero di giornate di lavoro effettivamente inferiore, il coltivatore diretto che non svolga altra attività sarebbe sempre coperto da assicurazione. Questa è l'interpretazione che il Ministero dà alla norma, e in tal senso il Ministero stesso si regolerà nel dare le istruzioni.

SCARPA. Ritengo necessario manifestare agli onorevoli colleghi le ragioni per le quali noi voteremo a favore dell'emendamento soppressivo, dal momento che riteniamo che l'articolo 3 costituisce uno dei caratteri negativi più preoccupanti della legge.

Prima di tutto mi pare indispensabile richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo fatto che è emerso chiaramente dalle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro. Per anni ci è stato dichiarato che le liste degli aventi diritto per questa assicurazione erano state influenzate con l'introduzione di « abusivi », cioè di persone, non coltivatori diretti, introdotte nelle liste dell'assicurazione pur non avendone diritto. Ieri ci è stato dichiarato dal Ministro che il numero degli « abusivi » è assai ristretto e che le norme fatte per depenarli sono oggi sufficienti e non ne occorrerebbero altre. Per la prima volta il Governo

ci dice in termini chiari che non intende eliminare da questa assicurazione gli abusivi ma un largo numero di coltivatori diretti che coltivano solo il loro fondo, restringendo in maniera notevole il campo della legge sull'assicurazione obbligatoria dei coltivatori diretti.

L'estremo imbarazzo della maggioranza e del Governo nel convalidare questo tentativo fatto dal Relatore e dal Governo conferma che il tentativo stesso non ha alcun valore. Il collega Relatore dice di votare con tranquillità perché, praticamente, non vi sono esclusioni per quelli che hanno anche meno di 104 giornate; ma noi facciamo un testo esplicito, e questa vostra volontà ci dimostra che siete consapevoli della gravità della norma.

Il Sottosegretario è incorso anche in un piccolo errore, perché questa norma non si riferisce alla pensione, bensì all'assicurazione. In più, questa norma parla di lavoro « occorrente » e stabilisce che sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue. Se si trattasse di effettivo impiego la dizione non citerebbe il lavoro occorrente. Tutte le volte che una dizione di questo genere è stata impiegata, essa si è riferita alla legge n. 1049 del 1940 relativa alle dipendenze di eterocoltura.

Allora, cari colleghi, i contadini che sono stati iscritti negli elenchi degli assicurati nel 1957, in virtù dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, hanno conseguito questo diritto alla assicurazione con riferimento al lavoro occorrente, accertato mediante le tabelle di ettaro-coltura, superiore alle 100 giornate. Dicendo adesso, che dalla assicurazione sono esclusi quelli che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore alle 104 giornate annue, diventa automatica la cancellazione dagli elenchi degli assicurati di tutti coloro che sono stati iscritti nel 1957 mediante le norme di allora che sono qui implicitamente richiamate.

E, a nulla serve l'assicurazione che il Governo cerca di darci su questo punto. Gli onorevoli colleghi è bene, invece, sappiano che la miglior buona volontà del Governo non servirà a mutare un testo di legge così esplicito, mediante il quale ci si prepara a far cancellare dagli elenchi centinaia di migliaia di coltivatori di fondi già assicurati. Si badi, non è nemmeno vero quanto diceva ieri l'onorevole Ministro e, cioè, che si tratterebbe di coltivatori che, in futuro, cercherebbero di assicurarsi. No! La legge dice chiaramente che sono subito esclusi coloro che coltivano fondi il

cui lavoro occorrente sia inferiore alle 104 giornate. Perciò, cancellazione automatica di centinaia di migliaia di coltivatori diretti oggi assicurati. Quindi, su questo argomento, invitiamo gli onorevoli colleghi della maggioranza a voler riflettere profondamente e a rendersi consapevoli del fatto che, sia pure con l'iniziale concessione positiva della pensione aumentata a 10 mila lire, vien fatta inghiottire una norma grave alla categoria dei contadini, una norma che limita il numero degli aventi diritto e, quindi, dei futuri pensionati!

SABATINI. Nessuna preoccupazione, da parte mia, a votare questo articolo perché, qui, si parla di lavoro occorrente non inferiore alle 104 giornate annue. La tabella ettaro-coltura non esiste. Si tratta di fare in modo che venga valutato l'effettivo impiego. E io penso che, in questa valutazione, soprattutto in zone collinari e di montagna, sia possibile vedere come estendere. Questo, ritengo debba essere messo agli atti, anche perché possa essere considerata la cosa a vantaggio delle zone più depresse, dove operano i nostri contadini. Con questa dichiarazione, sono del parere che si possa senz'altro votare l'articolo 3 nel testo che ci è stato presentato.

BETTOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il problema del diritto di iscrizione alla assicurazione, stante a questo articolo, così come è stato approvato dal Senato, sia destinato veramente ad avere ripercussioni notevoli. Soprattutto, dal punto di vista della posizione assicurativa dei lavoratori che da oggi in poi saranno esclusi, per effetto, appunto, di questa formulazione, dall'obbligo assicurativo. Indubbiamente, si tratta di una sfasatura notevole!

Io vorrei che l'interpretazione che a questa norma dovrà darsi da parte del Ministero, e che, meglio ancora, dovrà essere data domani soprattutto con una legge, così come ieri i gruppi concordavano (una legge che dev'essere approvata nel più breve tempo possibile, per correggere le storture di questa) fosse un'interpretazione nel senso che nessuno degli attuali iscritti debba venir cancellato dalle liste. Cioè, le posizioni assicurative che si sono finora costituite, debbono comunque dare diritto al conseguimento della pensione, e che questa nuova norma che viene ora introdotta debba valere soltanto per le posizioni future, per quelle cioè che si andranno a costituire dall'entrata in vigore della legge in poi!

E, questa, un'interpretazione, lo riconosco, tirata per i capelli e che non è voluta dalla legge. Però, secondo me, questa interpretazio-

ne se venisse accolta dal Governo ci darebbe la possibilità di gettare le basi per quella proposta di legge che tutti i gruppi parlamentari dovrebbero congiuntamente presentare per correggere l'anormalità del principio che vogliamo oggi introdurre!

Comunque, onorevoli, colleghi, vale per noi il criterio che fin dall'inizio della discussione su questo disegno di legge ha caratterizzato la nostra posizione: noi abbiamo assunto un impegno al Senato e questo impegno lo manteniamo. Perciò, su questo argomento, ci asteniamo dal prendere posizione.

BIANCHI FORTUNATO. Per dichiarazione di voto! Accetto anche il principio di interpretare l'articolo 3 col criterio esposto dal collega onorevole Bettoli. E però con una variante! Qui dovrebbe veramente prevalere il concetto della maggiore attività svolta. Perché, noi oggi abbiamo a nostra disposizione un altro strumento assicurativo che già esiste e che è quello in favore degli artigiani. Noi sappiamo quanti di questi ultimi non si sono assicurati nell'ambito della gestione della propria categoria, e quindi nella sede più logica, la loro sede, perché tale assicurazione è stata istituita in epoca successiva, e molti artigiani si erano già iscritti all'assicurazione coltivatori diretti.

Noi, qui, con questa discriminazione delle 104 giornate, di fatto veniamo a considerare il problema dei lavoratori autonomi, esercitanti un'attività promiscua. Allora, si tratta di stabilire che, con questo criterio delle 104 giornate, vogliamo discriminare chi è prevalentemente coltivatore diretto, chi di fatto, invece, è prevalentemente artigiano e chi, di fatto, infine, è prevalentemente piccolo commerciante. Perciò, anche la dichiarazione del Governo sull'emendamento soppressivo proposto dall'opposizione, deve valere in questo senso: nel senso, cioè, di estromettere esclusivamente coloro che operano nel settore della terra con un numero limitatissimo di giornate di lavoro espletato, ma accettando anche il principio che si operi altresì attraverso una discriminazione, intesa a promuovere veramente la collocazione dei soggetti assicurativi laddove esiste una prevalenza di attività nel settore di produzione.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo desidera dare ulteriori chiarimenti. Ne ha facoltà.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei solo dire che le preoccupazioni che sono state espresse sull'articolo 3 non sono giuridicamente fondate, in quanto conseguenti ad una interpre-

tazione dell'articolo stesso come norme autonoma, isolata, di per se stante, mentre, secondo l'opinione del Governo, l'articolo 3 deve essere interpretata in stretta connessione e correlazione con l'articolo 2. E, in base ad una interpretazione così fatta, le preoccupazioni manifestate sembra debbano essere considerate veramente insussistenti.

CAPONI. Come la legge!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le leggi vanno interpretate! E, non c'è nessuna norma in questa legge che possa essere interpretata nel modo che dite voi!

PRESIDENTE. L'argomento è stato sufficientemente dibattuto e chiarito. Sull'emendamento soppressivo dell'articolo 3 è stata richiesta dall'onorevole Fogliazza la votazione per appello nominale. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

CAPONI. Sull'articolo c'è anche un altro emendamento!

PRESIDENTE. Infatti, stavo appunto per dire che, sull'articolo 3 è stato anche presentato, a firma dell'onorevole Caponi, il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo il secondo comma aggiungere le parole: « oppure di parenti o conviventi che effettivamente sono adibiti ai lavori del fondo ed iscritti nello stato di famiglia del titolare ».

Prego l'onorevole Caponi di volerlo illustrare.

CAPONI. Questo mio emendamento è subordinato e, io me ne rendo conto, anche di secondaria importanza. Comunque, esso si riferisce a situazioni reali che esistono in modo particolare nel settore della mezzadria, di contadini, cioè, che vengono esclusi dal diritto alla pensione. Ora, stando all'orientamento assunto dalla maggioranza, io mi rendo perfettamente conto che l'emendamento sarà regolarmente respinto. Tuttavia, insisto perché il Governo, nell'impartire le necessarie disposizioni interpretative della legge o in sede di emanazione del regolamento di attuazione di essa, esamini la possibilità di fare in maniera che i due casi indicati, almeno in sede amministrativa, si possano risolvere. Questo, lo pongo naturalmente in via subordinata, qualora l'emendamento soppressivo venga respinto.

Ora, vi sono alcuni casi tipici che vorrei citare come esempio. Il primo è quello di una famiglia di mezzadri nella quale, per il gioco delle parentele, è facile avere come convivente un parente di quinto grado del capo famiglia (figlio di cugini), che presta regolarmente la

sua opera con gli altri, ed è assurdo escluderlo dalla assicurazione.

Il secondo caso si verifica spesso in Umbria, dove vengono presi come conviventi in famiglia dei giovani, o anche degli adulti, che non hanno la figura di braccianti. Essi lavorano regolarmente la terra, sono iscritti come conviventi nello stato di famiglia, per essi si pagano i contributi unificati, ma non si riconosce ad essi diritto alla pensione. C'è stato un nostro tentativo per farli passare per braccianti, ma da una parte e dall'altra si è opposto un rifiuto perché sono considerati conviventi.

Io, pertanto, insisto affinché questi due casi siano inseriti almeno in un ordine del giorno affinché il Governo assuma l'impegno di affrontare tali situazioni.

REPOSSI, *Relatore*. Se dovessimo accettare la tesi che un convivente è parificato ad un membro della famiglia, si ammetterebbero tutte le possibilità di assumere un bracciante senza avere il bracciantato. Nel caso citato il convivente si trova in una situazione di dipendente pagato in natura: col vitto e l'alloggio.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Caponi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 3. La votazione, secondo la richiesta pervenuta, sarà fatta per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Invito il segretario, onorevole Gitti, a voler procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

Presenti	33
Astenuti	6
Votanti	27
Hanno risposto sì	10
Hanno risposto no	17

(La Commissione non approva).

Hanno votato sì:

Cinciari Rodano Maria Lisa, Conte, Fogliazza, Franco Raffaele, Beccastrini, Caponi, Mazzoni, Scarpa, Santarelli e Venegoni.

Hanno votato no:

Bianchi Fortunato, Gerbino, Colombo Vit torino, De Marzi Fernando, Gotelli Angela,

Gitti, Isgrò, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Franzo, Monte, Repossi, Schiavoni, Sabatini, Prearo e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Albizzati, Armaroli, Bettoli, Di. Nardo, Magnani e Anderlini.

CAPONI. Per non pregiudicare una eventuale azione in sede amministrativa, ritiro l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

« Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue ».

È stato presentato dai deputati Franco Raffaele ed altri un emendamento soppressivo di detto articolo.

L'onorevole Franco Raffaele ha facoltà di illustrare l'emendamento.

FRANCO RAFFAELE. Non è il caso che mi soffermi a richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla gravità di questo articolo 4. Mentre ci battiamo su scala nazionale per dare anche le medicine ai contadini, con l'articolo 4 si viene a togliere ad essi, quando non raggiungano le 104 giornate annue, anche la poca assistenza medica ed ospedaliera che finora era loro concessa. Così mentre da una parte (articolo 1) si aumenta la pensione, dall'altra si annullano i benefici ottenuti, costringendo un contadino, che disgraziatamente è costretto a farsi ricoverare in ospedale, a vendersi il campicello per pagare le spese. È una ingiustizia che non possiamo assolutamente sottoscrivere, ed invito gli onorevoli colleghi ad approvare la soppressione dell'articolo 4.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Debbo ripetere le stesse considerazioni fatte contro l'analogo emendamento soppressivo dell'articolo 3. Quindi, sono contrario anche alla soppressione dell'articolo 4.

SCARPA. Debbo far presente che la norma dell'articolo 3, per l'esclusione dei lavoratori dall'assicurazione invalidità e vecchiaia, fa riferimento al lavoro *occorrente*, mentre nell'articolo 4 si parla di *prestazione effettiva*. A cosa è dovuta una differenza di questo genere nella determinazione della qualità del lavoro ?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. La differenza sta soltanto nella formulazione perché, nella sostanza, si tratta sempre di 104 giornate di lavoro sul fondo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e previdenza sociale*. Il Governo si associa alle osservazioni del Relatore e si oppone all'emendamento soppressivo.

FRANCO RAFFAELE. Ritiriamo l'emendamento per non pregiudicare la nostra azione successiva.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

È stato presentato a firma degli onorevoli Bigi e Beccastrini, il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 4-bis.

« L'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 è estesa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e loro familiari titolari di pensione a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BECCASTRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Col nostro emendamento noi intendiamo compiere un atto di giustizia, considerando che i contadini pensionati, in base a questa ed alla precedente legge del 1947, debbono essere trattati come dei pensionati a tutti gli effetti, anche a quelli dell'assicurazione malattia.

Basterebbe questo elemento per bandire ogni esitazione nell'approvazione dell'articolo aggiuntivo che noi proponiamo. Si fanno molte parole per piangere sulle difficoltà dei contadini, sul grado di assistenza vergognoso che le mutue — sia quella dei mezzadri che quella dei coltivatori diretti — concedono loro; si spendono parole sull'assenza dell'assistenza farmaceutica; si mettono in evidenza i disagi che si verificano nella famiglia del contadino quando qualche membro di essa cade ammalato e non si rivolge al dottore perché questi rilascia una ricetta che poi bisogna portare in farmacia e spendere altri soldi; per cui neppure il diritto alla vita risulta uguale per tutti, in quanto molti vengono a morire per mancanza di assistenza.

Molte cose sono state dette in questo senso.

Ma, io sollevo qui un'altra questione. Dobbiamo porci sul piano della regolarità, del rispetto delle leggi, sulla base anche dei pronunciamenti della Magistratura. Nessuno

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

ignorerà che vi è stata recentemente una sentenza della Corte di cassazione che, in una vertenza specifica promossa da un contadino, il quale aveva denunciato l'I.N.A.M. per la mancata iscrizione e prestazione sanitaria da parte dello stesso Istituto come pensionato, ha riconosciuto il pieno suo diritto.

Ora, è mai possibile che il Governo continui, esso per primo, a non rispettare la legge, ad infischiarne dei pronunciamenti della Magistratura, della Corte di cassazione?

Questo, dovrebbe indurre tutti quanti ad approvare l'articolo aggiuntivo da me proposto!

BERLINGUER. In argomento, c'è un'interrogazione presentata al Senato dai colleghi senatori Bitossi e Fiore e un'interrogazione presentata qui alla Camera, mia e dei colleghi Bettoli, Albizzati ed altri, che richiamano l'attenzione del Governo su questa stortura. Cioè, ci troviamo di fronte ad una massima della Corte di cassazione che non viene applicata. Ora, se il Governo ci garantisce di intervenire per far rispettare questa decisione del supremo organo della Magistratura, penso che i colleghi proponenti potrebbero ritirare questo emendamento.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per quanto riguarda i coltivatori diretti, fermo restando il problema relativo ai pensionati in generale, essi hanno comunque diritto ad essere assistiti. C'è da considerare, infatti, che, nella quasi totalità, continuando a sussistere la loro presenza nell'azienda, essi, anche se non lavorano più, continuano ad essere assicurati, sempre che l'azienda rientri tra quelle soggette all'obbligo assicurativo. Quindi, il problema si pone in modo diverso: solo nel caso in cui viene a cessare l'azienda di cui facevano parte, i coltivatori diretti pensionati vengono esclusi dalla possibilità di essere assistiti dalle casse mutue. Perciò, allo stato, il problema in generale si può dire risolto, in quanto restano assistibili coloro che restano nella azienda; e sono pochi coloro che non riescono ad usufruire dell'assistenza sanitaria.

Ecco perché io ritengo che, per le ragioni generali già dette circa la necessità di non rinviare oltre l'approvazione della legge, pur rendendomi conto che esiste questo problema, che va risolto nei suoi termini generali e in quella sede, respingo l'emendamento aggiuntivo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nulla devo aggiungere all'osservazione dell'onorevole Relatore. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito alla mancata applicazione

della sentenza della Corte di cassazione, verrà data risposta nella sede competente.

PRESIDENTE. Sul proposto articolo 4-bis ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Bettoli. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa questo emendamento aggiuntivo vorrei pregare gli onorevoli colleghi proponenti di non insistere nel mantenerlo. Per una semplice ragione: perché, se avessero in esso fatto specifico riferimento ai coltivatori diretti, ci troveremmo nell'ambito dell'articolo 4 così com'è stato poc'anzi approvato. Ma, poiché essi fanno riferimento ai mezzadri (i quali ultimi sono tutelati, per l'assistenza malattia, male, siamo d'accordo, molto male, ma sono tutelati dall'I.N.A.M.) un voto in questa sede prima di tutto dovrebbe comportare uno specifico riferimento alla legge che tutela, appunto agli effetti dell'assistenza malattia, i mezzadri. Ma poi, proprio per non compromettere l'applicazione della sentenza che, siamo tutti d'accordo su questo, condanna l'I.N.A.M. e non la Federmutue dei Coltivatori diretti, vorrei pregare di non insistere sulla votazione. Proprio per non compromettere, ripeto, l'azione che le rappresentanze sindacali di categoria stanno conducendo per richiedere il rispetto della sentenza della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli proponenti se insistono nel mantenere l'emendamento.

BECCASTRINI. Con esso noi poniamo un problema che esiste realmente! Il Governo, d'altra parte, dovrebbe essere tenuto a rispettare le sentenze. Ora, se ci fosse qui un impegno esplicito da parte sua ad operare in questo senso, potremmo anche non insistere. Ma, mancando questo impegno preciso da parte del Governo di attenersi ai deliberati della Suprema Magistratura, dobbiamo insistere!

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento degli onorevoli Bigi e Beccastrini, aggiuntivo di un articolo 4-bis, del cui testo ho già data lettura.

(Non è approvato).

Passiamo al successivo articolo 5. Ne dò lettura:

«I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono:

a) il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 2.340 contributi giornalieri per gli uomini e 1.560 per le donne e i giovani;

b) il diritto alla pensione d'invalidità a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri per gli uomini e 520 per le donne e i giovani.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonché per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani ».

Un emendamento a firma degli onorevoli Scarpa ed altri ne propone la soppressione.

Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

SCARPA. Questo articolo 5 del disegno di legge è certamente peggiorativo della norma prevista dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che stabilisce le condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione. Faccio pregiudizialmente osservare agli onorevoli colleghi che, come sanno perfettamente, vi è una nostra prima ragione di opposizione, dovuta al fatto che qui si confermano i limiti di età fissati dalla legge citata, n. 1047; limiti che già furono a suo tempo oggetto di opposizione e di rimostranze più di una volta, nel giro di questi ultimi anni, da parte nostra. Cioè, noi eravamo allora e siamo ancor oggi contrari a che i coltivatori diretti debbano essere inviati in pensione a 65 anni gli uomini e a 60 anni le donne.

Ma, questo è, direi, un motivo per inciso !

La ragione di fondo della nostra opposizione a questo articolo sta nel fatto che, per la prima volta, vengono peggiorate le condizioni di pensionabilità. Si richiede un minimo di 2340 contributi per avere diritto alla pensione, e ognuno di noi può, con un semplice calcolo aritmetico, constatare che viene elevato a 156 il numero dei contributi giornalieri necessari annualmente e per 15 anni per avere il diritto

alla pensione. Gradiremmo conoscere dal Governo i motivi per cui ha ritenuto necessario aggravare le condizioni di pensionabilità. Secondo noi, la norma prima vigente appariva equa per tutte le ragioni esposte in tutti questi anni e in base alle quali i coltivatori diretti, che già pagano contributi onerosi, si trovavano nella necessità di avere un trattamento di favore corrispondente al minimo annuo di 104 contributi giornalieri.

C'è una sola nuova norma umoristica, che forse dobbiamo alla benevolenza del Ministro del lavoro, il quale, col comma a) di questo articolo 5, ha addirittura dichiarato che si intende dare la pensione ai giovani che abbiano pagato almeno 1560 contributi giornalieri. Si vede che vi sono dei giovani che possono andare in pensione !

Seconda questione - Voi sapete benissimo che le caratteristiche della legge numero 1047 hanno fatto sì che un elevato numero di donne contadine venisse escluso dal diritto alla pensione. Per accreditare questa affermazione, mi rivolgo ancora una volta al collega Pucci, perché noi, poco più di un anno fa, nel settembre 1960, abbiamo svolto in quest'aula una discussione intorno ad analoghi argomenti, nel corso della quale il Relatore, collega Pucci Ernesto, sostenne che troppe donne erano escluse dal diritto alla pensione.

Ebbene, quella volta abbiamo constatato che una piccola scappatoia esisteva: una donna che non raggiunge il diritto alla pensione al 60° anno di età, giunta sulla soglia dei 65 riesce quasi sempre a farsi considerare invalida, almeno per ragioni di età e può conseguire il diritto alla relativa pensione, qualora fossero nel frattempo maturati i suoi cinque anni di assicurazione che le permettono di diventare pensionata per invalidità; difatti, la pensione di invalidità può essere conseguita con l'accREDITAMENTO di 70 contributi all'anno per 5 anni.

I cinque anni stanno per scadere: ed ecco che il Governo cambia idea e avverte che per l'invalidità occorrono per le donne non 70 contributi all'anno, ma 104. E così ci sono migliaia di donne che, non avendo avuto la pensione di vecchiaia, erano sul punto di averla per invalidità allo scadere del quinto anno ed avendo maturati 70 contributi all'anno; e che ora non potranno averla più in quanto i contributi annui occorrenti sono 104. Credo che ce ne sia a sufficienza per depennare un articolo che non ha ragione di essere.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Non vi sorprenda se vi dirò che questo articolo migliora notevolmente la situazione, ed in particolare

risolve proprio il problema delle donne. È stato infatti sostituito il criterio della attribuzione graduale delle giornate lavorative con l'applicazione del nuovo criterio dell'attribuzione per quote unitarie famigliari. L'ultimo comma dell'articolo 9 stabilisce infatti un limite massimo e uno minimo per ciascun nucleo familiare in modo che tutti i componenti della famiglia possano aver accreditati 104 versamenti, se donne, e 156 se uomini.

SCARPA. L'articolo 9 non parla dell'accredito, ma del pagamento.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Esiste una disposizione successiva la quale stabilisce che gli accrediti conseguano immediatamente ed automaticamente al pagamento dei contributi. La cosa è stata quindi risolta e, a mio avviso, le preoccupazioni di qualche onorevole collega relative alla pensione in favore delle donne nell'ambito delle assicurazioni dei coltivatori diretti, sono state superate da questo nuovo sistema.

Forse la parte più positiva delle nuove disposizioni è appunto questa. Penso, quindi, che il problema della pensione alle donne e quello del numero dei contributi richiamati dall'onorevole Scarpa possano essere superati, tanto più che il terzo comma dell'articolo 24 stabilisce che, mentre per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge i contributi annui sono 104 come minimo, per quelli precedenti, dal 1957 al 1961 i contributi versati sono ragguagliati a 104 ai fini della pensione di vecchiaia e quella di invalidità.

SCARPA. Però d'ora in avanti dovranno essere almeno 104.

BIANCHI FORTUNATO. Sono sempre stati 104.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Praticamente con la disposizione di cui all'articolo 24 viene sistemata la situazione delle donne, perché i versamenti degli ultimi cinque anni vengono ragguagliati a 104 contributi annui. Per quanto riguarda l'osservazione relativa ai « giovani » io ho rilevato solamente una imperfezione formale su questo concetto. Tutte le leggi sui contributi unificati parlano di « donne e ragazzi »; qui invece è detto « giovani »; ma la cosa non è assurda perché coloro che lavorano in campagna possono cominciare anche a 14 anni.

Quindi, allorché si procede al computo ai fini della pensionabilità, non è che si calcolano soltanto gli ultimi contributi, degli ultimi anni, ma tutti i contributi accreditati nel corso dell'attività lavorativa! Ecco perché è prevista una diversa graduazione!

In definitiva, è un vantaggio, perché, altrimenti, per il ragazzo, gli anni dell'attività lavorativa prestata in giovane età verrebbero ad essere non calcolati. Invece, si può verificare il caso di un giovane che lavori nei primi anni, quindi interrompa per poi riprendere l'attività lavorativa e gli anni che ha avuto accreditati non li perde perché gli vengono accreditati nel numero di 104 contributi pro-anno.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto, così come deve esprimere sempre parere contrario di fronte ad ogni tentativo di dilatazione della spesa, relativamente a questa legge!

Per quanto riguarda le divagazioni, chiamiamole così, alquanto stravaganti, dell'onorevole Scarpa circa i giovani, mi permetta l'onorevole collega di dire che è questa cui si è fatto ricorso una terminologia entrata ormai in tutte le leggi e, quindi, un argomento questo ormai scontato in tutti i testi di legge approvati in questi ultimi anni!

PRESIDENTE. Sentito il parere del Relatore e del Governo, avverso all'accoglimento dell'emendamento soppressivo, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho già dato lettura, avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 6. Ne do lettura:

« I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione — per una qualsiasi diversa attività — nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata

dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che possono far valere periodi di iscrizione ad altre forme di assicurazione per una diversa attività autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidità, ovvero alla liquidazione della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uso occorrenti in base ai contributi in esse computati ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 7. Ne do lettura:

« Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto — al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale — a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 72 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, nei cui confronti ricorrono le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche

se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa, ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti sempreché sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Agli stessi effetti sono computati i contributi che alla data della morte non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi ».

BIANCHI FORTUNATO. Signor Presidente, osservo al secondo comma, una dizione secondo me imperfetta, per cui gradirei rimanesse a verbale l'esatta interpretazione della norma. Si dice, infatti, che « il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 72 volte il suo ammontare »! Ora, se noi dovessimo interpretare parola per parola questa formulazione, parrebbe che l'integrazione può avvenire da 1 a 72 volte, mentre sappiamo che 72 volte è l'adeguamento. Perciò, sempre, il supplemento che viene calcolato sui contributi effettivamente versati; deve essere moltiplicato per 72 volte! Sotto l'aspetto tecnico, la precisazione è necessaria.

PRESIDENTE. D'accordo.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 8. Ne do lettura:

« I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrini e coloniche ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 9. Ne do lettura:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai fini dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.

Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile ».

Un emendamento a firma dell'onorevole Beccastrini ed altri, ne propone la soppressione. Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

BECCASTRINI. Proponiamo la soppressione di questo articolo in primo luogo perché esso determina una grande confusione, che è già stata oggetto di discussione e anche causa di interruzioni allorché ne parlavano i relatori, e, al riguardo, dobbiamo dare atto a questi ultimi di aver riconosciuto questo dato di fatto, poiché un chiarimento vero e proprio circa i criteri in base ai quali verranno effettuati gli accertamenti sulle giornate lavorative, nessuno è stato in grado di poterlo dare. In questo articolo si dice che: « L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia... sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni... a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati ». Ma, in base a quali cri-

teri, a quali norme, gli uffici di questo servizio si regoleranno ?

Qui, viene anche demolita la tesi che varrà la dichiarazione del contadino, perché saranno gli uffici provinciali ad accertare quali sono le persone. E, in base a quali criteri ? Io non lo so proprio. Quindi, è questo un primo elemento di confusione; eliminiamolo sopprimendo l'articolo.

Altro elemento è questo. Qui, altri colleghi, della maggioranza, mi pare abbiano posto in evidenza il rovesciamento di un criterio che si viene ad introdurre con questa legge. Il criterio della mutualità, cioè, sparisce e subentra quello di una tassazione eguale, per grandi e piccoli. È una cosa del tutto ingiusta. Il piccolo contadino che effettui 104 giornate in quel determinato fondo, paga 156 giornate di contributi, quello medio e quello più grande che hanno un fondo per cui potrebbero anche pagare 200 o 300 giornate, pagano per 156 giornate come il piccolo contadino. Perché ? Mi pare che, con questa legge la nostra serietà di legislatori finisca sotto banco ! Ogni funzionario, in questo modo, a parte le legittime reazioni dei contadini interessati, riderà sull'attività del Parlamento italiano.

Ora, perché dobbiamo sottoporci in questo modo allo scherno dell'opinione pubblica del nostro paese ?

Infine, c'è un altro elemento notevole, abbastanza grave: l'aumento dei contributi per l'assicurazione contro le malattie che si viene a stabilire per i coltivatori diretti. Prima vi era la norma, mi sembra, delle 80 giornate, per famiglia, oggi il contributo per ogni persona componente la famiglia, è di 50 giornate tassabili come minimo fino a un massimo di 150 giornate. Ma, ve le immaginate, voi, le condizioni di un coltivatore diretto ? Un collega ha detto che nel Veneto vi sono molti figli in una stessa famiglia contadina. E questa famiglia con questo onere potrebbe provvedere da se alla propria assicurazione, sicuramente, sotto altra forma !

Per queste ragioni, quindi, chiediamo la soppressione dell'articolo !

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per le ragioni già esposte, sono contrario all'emendamento !

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente !

BETTOLI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto, Signor Presidente !

Qui, veramente, dovremmo dire che mentre parliamo di sistema di sicurezza sociale,

con questo articolo in realtà diamo un colpo al principio della solidarietà tra i lavoratori. In effetti, che cosa avviene? Tutti diciamo: gli oneri passivi del sistema previdenziale gravano sempre sulla stessa fonte, gli operai. Cioè, gli operai, impiegati addetti ai settori industriali, sono quelli che in definitiva coprono il *deficit* di tutti gli altri lavoratori. Ora, mentre tendiamo ad estendere il principio di una coscienza della solidarietà tra lavoratori e dobbiamo batterci in sede sindacale contro alcune tendenze che stanno nascendo in alcune categorie, di impiegati soprattutto, i quali dicono: ma, come, noi stiamo pagando diecine di migliaia di lire al mese e siamo riusciti ad avere il massimo della pensione che possiamo avere, cioè paghiamo per l'invalidità!

Qui, che diciamo? La solidarietà dei contadini cessa a 156 giornate! È veramente un assurdo dal punto di vista dell'indirizzo della politica sociale. È un vero aiuto che noi diamo all'egoismo delle categorie dei lavoratori. È il concetto, l'alto concetto di solidarietà che dovrebbe essere la base su cui dovrà procedere un sistema di sicurezza sociale, anziché uno stimolo ne riceve un colpo!

Quali potrebbero essere le conseguenze, onorvoli colleghi? Per il solo fatto che un Governo come l'attuale dovrebbe essere diverso dai precedenti, esso dovrebbe prendere questa legge con le molle, perché veramente scolta questa legge! E, non è la prima volta, osservo io, che gli uffici legislativi e amministrativi del Ministero dimostrano che dovrebbero andare a scuola! Questa è una legge burocratica. Dopo il primo articolo, l'aumento delle pensioni a 10 mila lire, tutto il resto è stato lasciato alle mercé della burocrazia, libera di fare quello che voleva. E mi dispiace che i colleghi senatori abbiano lasciato passare una legge come questa!

Noi oggi ci troviamo di fronte al « capestro » delle diecimila lire di aumento e dobbiamo approvare questo provvedimento, mentre la conseguenza logica delle osservazioni finora fatte dovrebbe consistere nel rimandare il provvedimento, con le dovute modifiche, al Senato. Ecco perché, onorevole rappresentante del Governo, la proposta del collega Scalia appare sempre valida: occorrerebbe rimediare entro pochi giorni a questo assurdo.

SCARPA. Sono favorevole all'emendamento. Però credo sia interessante, dopo questa appassionata difesa del collega Bettoli, dire brevemente qualche cosa. Continua ad aleggiare l'ombra del pericolo del rinvio di questa

legge. In proposito vorrei rilevare che gli argomenti previsti dagli articoli di questa legge andranno a ruolo in febbraio, e gli stessi manifesti della « bonomiana » annunciano per la fine di gennaio la discussione reale dell'argomento.

Per queste ragioni continuo a non capire assolutamente perché dobbiamo sottostare a questo pesante ricatto che mira a farci credere che la scadenza di Natale sia assolutamente fatale, quando è noto che sarebbe possibile emendare questa legge dei suoi difetti più gravi e rimandarla ai colleghi del Senato i quali potrebbero anche fare uno strappo al loro programma di vacanze, esaminandola forse nella stessa giornata di domani, o al massimo all'inizio del nuovo anno, in modo da essere ugualmente puntuali con le nostre scadenze.

Seconda questione. Se fosse consentito di fare del triste umorismo vorrei dire che, oltre tutto, le preoccupazioni del collega Bettoli potrebbero essere acquisite. Infatti voi volete eliminare una parte dei contributi a carico dei coltivatori diretti più agiati quelli che — ci è stato detto — avendo fino al 50 per cento di mano d'opera variabile per la coltivazione del fondo pagano i contributi non su 156 giornate, ma su 3-3-500.

Caro collega Bettoli: questi colleghi che sostengono le necessità di non far più pagare i contadini agiati, nello stesso tempo si mettono la coscienza a posto perché hanno portato la quota dei contadini più poveri da 30 a 104 giornate, praticamente eliminandoli. Quindi togliendo i poveri che dovrebbero ricevere si evita ai ricchi di dover pagare qualcosa di più per la parte più povera. Ma questo sarebbe uno spirito assai triste, perché la realtà è che mentre voi obietate che questa gestione si troverebbe in pari, ci dovete spiegare se è vero che questa gestione ha 150 miliardi di *deficit*; e se è vero, perché volete esonerare i coltivatori diretti più agiati da quei pagamenti che effettuavano in precedenza. Se la gestione è in *deficit*, continuino a pagare quello che devono.

Questo è uno degli articoli più gravi, più profondamente levisi del principio affermato con la legge precedente; quindi credo che si debba chiedere agli onorevoli colleghi di dire attraverso l'appello nominale la loro opinione su di esso.

PRESIDENTE. Essendo stata presentata la richiesta di votazione per appello nominale, indico la votazione dell'articolo 9 per appello nominale, avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gitti, *Segretario*, a procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale dell'articolo 9, nel testo pervenutoci dal Senato:

Presenti	32
Votanti	27
Astenuti	5
Maggioranza	14
Voti favorevoli	17
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno votato si:

Bianchi Fortunato, Gerbino, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Gotelli Angela, Gitti, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Franzo, Monte, Repposi, Schiavoni, Sabatini, Scalia Vito, Prearo e Zanibelli.

Hanno votato no:

Conte, Fogliazza, Franco Raffaele, Beccastrini, Caponi, Mazzoni, Viviani Luciana, Scarpa, Condorelli e Venegoni.

Si sono astenuti:

Albizzati, Bettoli, Di Nardo, Magnani e Anderlini.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, non-

ché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento a firma dell'onorevole Conte:

« *Sostituire nel primo comma le parole:* a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati, *con le parole:* a far pervenire alle Commissioni comunali di cui all'articolo 40 del decreto legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ».

L'onorevole Conte ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CONTE. Vorrei brevemente richiamare alcune considerazioni già fatte

La prima è questa. Questa legge, in tutto il suo complesso, aggrava la situazione di burocratizzazione di tutto il sistema, che è già grave, affidando tutte le operazioni di accertamento e discussione al servizio dei contributi unificati ed escludendo qualsiasi richiamo ad un criterio che abbia per lo meno una parvenza di democraticità. Per questo riteniamo che per lo meno le dichiarazioni debbano essere fatte alle Commissioni comunali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945 in modo da garantire una rappresentanza delle categorie interessate nell'esame della dichiarazione stessa.

Nello stesso tempo credo che tutti dobbiamo portare qualche altro argomento, dato il sistema della legge, date le gravi sanzioni che essa fissa per le omissioni delle dichiarazioni; e dato ancora l'assurdo termine del 31 gennaio 1963.

Noi abbiamo davanti una categoria, quella dei coltivatori diretti, che conosciamo: sono persone anche istruite, colte, ma la maggior parte di esse si trovano in gravissime difficoltà allorché si tratta di stabilire sulla carta i dati e redigere in termini esatti, quindi, questa dichiarazione.

Queste dichiarazioni, d'altra parte, affluiscono a un ufficio burocratico il quale riterrà idonee, adeguate, soltanto quelle completate a regola d'arte, in tutti i particolari, e le norme previste al successivo articolo 25, se non erro, relative alle possibili sanzioni, avranno evidentemente gravissime ripercussioni sulla categoria.

Ecco perché io ritengo che potremmo ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente ove fosse previsto un organismo chiamato a valutare queste cose, e in cui fossero presenti i rappresentanti qualificati della categoria.

SANTARELLI EZIO. Circa la data del 31 gennaio, tutti coloro che si sono interessati a questo problema sanno al pari e meglio di me che è impossibile rispettarla. Non dimentichia-

mo che ci troviamo di fronte, nella maggioranza dei casi, a vere e proprie difficoltà, soprattutto per i piccoli fondi, nel dover dimostrare la esatta ubicazione del fondo, le persone addette all'allevamento e al governo del bestiame, e anche per dimostrare la forza di lavoro occorrente per la coltivazione del fondo stesso.

Com'è possibile, dunque, pervenire a fornire per questa data, tutti questi elementi?

E, d'altra parte, gli uffici del Servizio per i contributi unificati possono sempre cambiare quando vogliono i dati che coltivatori diretti, mezzadri e coloni forniscono. Ma, la cosa più grave è rappresentata dall'articolo 25, là dove è detto che, nel caso le domande siano ritenute incomplete, interviene la punizione con un'ammenda. Ma che facciamo? Il mezzadro o il colono parziario, è detto inoltre, è punito egualmente con un'ammenda nel caso rifiuti senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione! E, chi ce lo dice se si tratta di un motivo giustificato o meno? A chi deve giustificarsi? Come si fa a stabilire tutte queste cose?

Quindi, l'articolo 10 si richiama all'articolo 25, e il mezzadro verrà addirittura punito se omette di controfirmare o se è inesatta o incompleta la dichiarazione stessa!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ritengo che il termine previsto dall'articolo 10 non sia un termine perentorio, ma ordinatorio. La sanzione è prevista soltanto per la omessa dichiarazione, il che non significa ritardata denuncia. E, quindi, sufficiente raccomandare al Governo di fare in modo che, allorché saranno impartite le direttive agli uffici competenti incaricati di ricevere le denunce, venga tenuto presente che la norma, specie in questa prima fase di applicazione, deve essere considerata con una certa elasticità.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento. Prima dichiarazione! Seconda dichiarazione, non è contrario, invece, ad accogliere la raccomandazione fatta dal Relatore, nel senso di suggerire agli organi competenti di applicare queste disposizioni di legge con tutta la larghezza e la comprensione che l'andamento di queste pratiche dovesse richiedere.

Nel merito, però, ci tengo a fare osservare che le preoccupazioni avanzate sono veramente destituite di ogni fondamento e prive di qualsiasi verosimiglianza, in quanto le dichiarazioni che devono essere presentate entro il 31 gennaio 1963 sono di un'estrema ed ele-

mentare semplicità. Basti vedere gli obblighi cui i coltivatori diretti sono tenuti. Ora, non si vorrà davvero sostenere che questi ultimi ignorano la composizione della propria famiglia, la ubicazione del loro fondo! Debbono solo dichiarare che sono proprietari di quel certo appezzamento di terreno. È una offesa che si reca ai coltivatori diretti di Folligno, un torto fatto alla loro intelligenza!

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli proponenti insistono nel mantenerlo, pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10, presentato dai deputati Conte ed altri, nel testo di cui ho dato prima lettura, all'accoglimento del quale si sono dichiarati contrari sia l'onorevole Relatore che l'onorevole rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 10 del disegno di legge nel testo di cui ho già dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 11. Ne do lettura:

« A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro

la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212 ».

SCARPA. Questo articolo rappresenta una delle questioni più controverse e più delicate di questa legge. Noi abbiamo appena visto « passare » l'articolo 10 nel quale è stabilito che i coltivatori diretti devono fare certe dichiarazioni, fra le quali non più quella relativa al numero delle giornate che il coltivatore prevede di impiegare sul suo fondo.

Esiste all'origine del testo presentato al Senato, la maggioranza, con il voto contrario delle sinistre, in merito al comma quarto dell'articolo 10. Ora, all'articolo 11 si stabilisce che gli uffici provinciali del servizio dei contributi agricoli unificati devono essi stessi compilare l'elenco degli aventi diritto a questa assicurazione; questo evidentemente ostacola la delicatissima congiunzione di queste norme così complesse.

Abbiamo stabilito agli articoli 2, 3 e 4 che non si deve più fare riferimento al presuntivo impiego; abbiamo stabilito che i coltivatori diretti devono avere 104 giornate di effettivo impiego sul fondo; abbiamo all'articolo 10 chiesto al coltivatore diretto di nominare la Commissione di coltivatori diretti per l'ubicazione e l'estensione del fondo. Adesso voi ci dovete dire con quali mezzi ed attraverso quali strumenti il servizio provinciale dei contributi unificati (vi faccio notare il grave peggioramento rispetto al sistema che faceva capo alle Commissioni comunali per gli elenchi anagrafici, nelle quali sono rappresentati i lavoratori) potrà provvedere all'espletamento dei nuovi compiti quando è risaputo che esso è emanazione della burocrazia e in esso mancano i rappresentanti dei lavoratori interessati.

E il Servizio provinciale dovrebbe dichiarare che il signor tale dei tali, che ha presentato una dichiarazione prevista dall'articolo 10 ha o meno 104 giornate di effettivo impiego? Non c'è modo di controllare l'effettivo numero di giornate necessarie. Voi risponderete che il servizio dei contributi unificati dovrà desumerlo dall'estensione dei fondi e dalla composizione della famiglia. Ma questo significa far rientrare dalla finestra il sistema dell'effettivo impiego senza far ricorso alle tabelle di eterocoltura, che talvolta sono negative per difetto. Ma noi sappiamo, per aver letto la circolare 18 novembre 1959 del Ministro Zaccagnini che intenzione del Governo è quella di servirsi degli organi burocratici periferici per ridurre nella maggior misura possibile il numero degli assicurati.

Voi qui proponete di lasciare alla discrezione del servizio contributi unificati la determinazione delle giornate effettivamente prestate nel fondo...

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Prego scusare l'interruzione, ma debbo rilevare che secondo questa norma di legge, il servizio contributi accerta solamente l'esistenza delle 104 giornate per il fondo. L'accertamento si fa solamente ai fini della sussistenza del minimo.

SCARPA. Ma siccome uno degli argomenti di centro che abbiamo presenti sta proprio nel rischio di veder esclusi dall'assicurazione — e non solo dalla pensione — tutti i coltivatori diretti che hanno da 30 a 104 giornate, adesso siamo sul punto di stabilire chi deve determinare il numero delle giornate di effettivo lavoro prestato sul fondo del coltivatore. E non si tratta più di una dichiarazione del coltivatore stesso, ma è il servizio contributi unificati che deve dire se le giornate sono 104 o meno.

In questo modo si lascia una discrezionalità e una latitudine eccessiva ad un organo burocratico provinciale mancante pure di un rappresentante dei coltivatori diretti. In tal modo questo servizio rimane sottoposto all'arbitrio dei funzionari; la legge presenta così una grossa lacuna; è *focomelica* perché non vi sono più tabelle, non vi sono più norme; solamente i funzionari diranno se vi sono o meno le 104 giornate di lavoro.

REPOSSI, *Relatore*. Credo che qui si siano fatte delle confusioni. Anzitutto bisogna tener presente il disposto del primo comma dell'articolo 10, il quale stabilisce che entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette coltivatrici devono far pervenire i dati relativi alla loro qualifica di coltivatori diretti,

alla composizione della famiglia, alla ubicazione, denominazione ed estensione del fondo.

A mio avviso questa prima parte dell'articolo 10 può essere interpretata nel senso che la presentazione della dichiarazione presuppone di per sé che si tratti di una azienda che raggiunge e supera le 104 giornate, poiché l'accredito viene fatto in base ad una formula fissa, comprendente 104 giornate per le donne e 156 per gli uomini. È chiaro che la validità e verità della dichiarazione vengano accertati da un organo burocratico, come è chiaro che chi presenta la dichiarazione ritiene di essere nel diritto di essere assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il rappresentante del Governo ritiene che l'articolo 11 contenga quel minimo di garanzie e modalità che servono a garantire la serietà dell'accertamento di tutti coloro che vogliono far valere i loro diritti. Pertanto, insiste nella richiesta di approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 12. Ne do lettura:

« Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati una Commissione della quale fanno parte:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal Presidente della Cassa mutua provinciale malattie dei coltivatori diretti;

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'Ufficio tecnico erariale;

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati fa

parte della Commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il Prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della Commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal Presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della Commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 13. Ne do lettura:

« Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

SCARPA. Ho l'impressione, onorevoli colleghi, che nella formulazione di questo articolo 13 si sia incorsi in un assurdo. In esso, infatti, si dice che « Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano... le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949... », vale a dire, le disposizioni di una legge che parla solo di riscossione e non già di accertamento! Quindi, voi siete dei legislatori che fanno cose mostruose!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. La legge 24 settembre 1940, n. 1949 era istitutiva di quella certa commissione per gli elenchi; è qui richiamata semplicemente per questo!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può fare a meno di rilevare, a questo punto, le evidenti contraddizioni in cui cadono gli onorevoli oppositori. Infatti, prima hanno solennemente affermato che è, quella in esame, una legge fatta dalla burocrazia e, quindi, dagli stessi uffici che saranno domani chiamati ad applicarla, adesso, invece...

SCARPA. Gli uffici periferici!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La burocrazia è sempre la stessa.

Ora, il voler fare osservazioni tanto per farle...!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 13 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 15. Ne do lettura:

« I contributi o le quote di contributo, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'interessato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ».

Anche su questo articolo non vi sono emendamenti per cui, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 16. Ne do lettura:

« Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per metà con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra metà con il concorso dello Stato ».

Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Dal 1° gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato ai sensi del successivo articolo 18, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresì, in addizionale al contributo medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Il concorso finanziario dello Stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sarà fissato con apposito provvedimento ».

Un emendamento, a firma degli onorevoli Scarpa e altri, ne propone la soppressione. Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

SCARPA. L'articolo 16 riguarda la questione della copertura della spesa conseguente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questa legge.

Le questioni centrali sulle quali dobbiamo vivamente protestare sono: l'aumento dei contributi a carico dei coltivatori diretti da 30 a 41 lire per ogni giornata di uomo e, da lire 16 a 22 per ogni giornata di donna o ragazzo. Ora, noi abbiamo già osservato — ed i colleghi della maggioranza hanno elegantemente lasciato cadere la questione — che nel giro di questi ultimi anni i grandi agrari si sono visti diminuire l'onere dei loro contributi previdenziali da 40 a 15 miliardi circa. Per contro, nel medesimo periodo di tempo, i coltivatori diretti hanno visto un costante aumento dell'onere per i loro contributi previdenziali. Tutto questo è in palese contrasto con il suggerimento della Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, là dove è stato detto agli uomini di governo: se volete diminuire i contributi a carico dei grandi agricoltori, ricordatevi che questo lo dovete

quanto meno fare per i coltivatori diretti, altrimenti l'azione del Governo non farà che aggravare il già grave squilibrio esistente nel settore dell'agricoltura, dove, voi stessi avete detto, i coltivatori diretti sono quelli che più soffrono della crisi attuale.

Le conclusioni cui è pervenuta quella conferenza sono state, tuttavia, fatte proprie dal Presidente del Consiglio attuale. Pertanto, noi chiediamo, onorevoli colleghi, come è possibile che, dopo le dichiarazioni dello stesso onorevole Fanfani, secondo le quali era arrivato il momento opportuno per il passaggio ad un sistema di sicurezza sociale, almeno in agricoltura — dobbiamo provvedere a caricare gli oneri in agricoltura, disse, sulla imposizione normale diretta sul capitale e sul reddito! — e, quindi, dopo queste intenzioni preannunciate e ribadite nelle dichiarazioni programmatiche di Governo, voi ora, a distanza di alcuni mesi soltanto, arrivate a presentare una legge in cui proponete un aumento di contribuzione che è maggiore di quello subito da ogni altra categoria di lavoratori in questi ultimi anni! Non è, tutto questo, in contraddizione con le dichiarazioni programmatiche del Governo di centro sinistra?

Ci si dirà che il Governo non può sopportare gli oneri. Ma, il Governo, ad un certo punto, sarà costretto, onorevoli colleghi!

Io non faccio, qui, che aderire all'affermazione dell'onorevole Scalia, il quale ha detto: procedendo di questo passo, creiamo paurosi *deficit* nel settore della previdenza sociale. Già esistono centinaia di miliardi di *deficit* del passato; con questa legge si aumenta, si dice, dai 40 ai 70 miliardi questo *deficit*. Queste cifre sono state confermate dalle dichiarazioni rese ieri sera qui dallo stesso onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ora, con questo articolo 16, voi ancora una volta, aggravate particolarmente la situazione dei coltivatori diretti addossando su di loro questo onere che lo stesso onorevole De Marzi ha detto essere troppo grave per questa categoria, e non fate carico al Governo di provvedere a prosciugare il pesante *deficit* che si è venuto a determinare in questa gestione.

Quindi, noi pensiamo che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questa legge dovrebbero essere totalmente addossati allo Stato e, conseguentemente, siamo per la soppressione di questo articolo.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Osservo che su questo argomento specifico trattato dall'onorevole Scarpa, al Senato vennero fatte dichiarazioni precise e portate delle cifre significative. Mi consentirà, quindi, la Commissione di rinviare, su questo punto, a quelle dichiarazioni e a quelle cifre, che del resto sono sicuro tutti avranno lette. Comunque, ritengo non opportuno ripetere qui quanto è già stato detto in quella sede parlamentare, dato che si tratta di calcoli e cifre molto precise dalle quali risulta evidente quello che il Governo poteva fare ed ha fatto e oltre il quale non può fare di più!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'emendamento soppressivo dell'articolo 16 è stata avanzata formale richiesta di votazione per appello nominale da parte dell'onorevole Scarpa. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Si procederà anche in questo caso alla votazione nominale dell'articolo e non già sull'emendamento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Gitti, Segretario, di procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	31
Votanti	26
Astenuti	5
Favorevoli	17
Contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno risposto sì:

Bianchi Fortunato, Gerbino, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Gotelli Angela, Gitti, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Franzo, Monte, Repossi, Schiavoni, Sabatini, Scalia Vito, Prearo e Zanibelli.

Hanno risposto no:

Conte, Fogliazza, Franco Raffaele, Beccastrini, Caponi, Mazzoni, Santarelli, Scarpa, Venegoni e Viviani Luciana.

Si sono astenuti:

Albizzati, Anderlini, Bettoli, Di Nardo e Magnani.

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

« A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore ».

VENEGONI. Debbo rilevare che questa facoltà, data al Governo, di aumentare ogni anno del 30 per cento i contributi, consentirebbe di raddoppiare in tre anni i contributi attuali. Non so se il Governo, e i miei colleghi che approvano questa legge, abbiano ben presente questo fatto. Noi potremmo arrivare in tre anni a delle cifre astronomiche; e siccome in atto vi è un disavanzo di cui si è parlato a lungo, è evidente l'intenzione di far gravare tutto l'onere del disavanzo stesso sulle spalle dei coltivatori diretti.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ritiene fondata l'osservazione dell'onorevole Venegoni.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Confermo la richiesta di approvazione dell'articolo così come è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

1°) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2°) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

3°) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Scarpa il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 22-bis.

« Le pensioni liquidate nella gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza anteriore a due anni dalla data stessa non possono essere revocate salvo il caso di dolo da parte del pensionato ».

L'onorevole Scarpa ha facoltà di illustrarlo.

SCARPA. Ho già avuto occasione di sottoporre agli onorevoli colleghi alcune considerazioni intorno al fatto che nel novembre 1959 il Ministro del lavoro del tempo emanò una circolare, datata 18 novembre 1959, con la quale sono stati, a mio parere, spostati i termini della legge n. 1047, con l'evidente intento di diminuire il numero degli aventi diritto a pensione.

Ho già avuto modo di parlare ampiamente di questa circolare: ricordo solo rapidamente che in essa è detto che la certificazione anagrafica non è il documento cui bisogna far riferimento per dedurre qual è il capo di famiglia indicato dall'articolo 5.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Non serve più, in quanto il capo di famiglia non ha più quei vantaggi che aveva prima.

SCARPA. In questi cinque anni la circolare Zaccagnini è stata applicata e numerosi coltivatori diretti sono stati depennati dalle liste degli aventi diritto alla pensione malgrado fossero capi famiglia, riconosciuti come tali anagraficamente.

Nessuno ignora che sono stati affissi agli albi comunali — da alcuni anni a questa parte — gli elenchi degli aventi diritto a pensione che non contengono più un notevole numero degli attuali pensionati. Esiste quindi una situazione precaria per un notevole numero di coltivatori diretti che hanno diritto alla pensione ma che non sono più contemplati negli elenchi dei pensionati, in quanto non sono più considerati capi famiglia.

Tutto questo può preludere con estrema facilità alla soppressione della loro pensione, dopo che è stato soppresso il loro titolo di legittimità. A questo riguardo al Senato il Governo non ha voluto fornire le assicurazioni che l'opposizione esigeva. Ora, noi domandiamo con questo articolo aggiuntivo, che coloro i quali hanno avuto la pensione nel quinquennio 1957-1963, cioè prima dell'entrata in vigore di questa legge, non se la vedano tolta per nessun motivo; perché il collega onorevole Passoni dichiarò nel luglio 1947 alla Camera che la legge numero 1047 (che allora discutevamo) aveva come principio quello che tutti gli ultra sessantacinquenni avrebbero avuto la pensione; cosa che venne confermata dal Ministro del lavoro del tempo all'onorevole Gui.

Poiché la norma che chiede che il coltivatore diretto sia adibito alla coltivazione del fondo deve essere applicata a coloro che hanno meno di 65 anni il Governo allora accettò questo principio. A distanza di qualche anno evidentemente esso ha cambiato parere. Mentre il Governo precedente assicurava in Aula che a nessuno sarebbe stata tolta la pensione, per cui tutti gli ultrasessantacinquenni ne avrebbero avuto diritto, ora ci troviamo di fronte alla minaccia della sospensione della pensione stessa a decine di migliaia di lavoratori, perché non sono più compresi negli elenchi degli aventi diritto a pensione. Per questa ragione domandiamo, con l'articolo aggiuntivo che abbiamo proposto e che vi preghiamo di voler approvare, che venga stabilito che tutti coloro che godono della pensione per titoli acquisiti nel quinquennio precedente, non la possano perdere per nessuna ragione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ai coltivatori che già hanno la pensione e che ne avevano diritto, sono d'accordo non venga più tolta! Però, mi pare che quella dell'onorevole Scarpa sia più una preoccupazione circa una possibile interpretazione più rigida di una norma che di fatto ha già lasciato il diritto alla pensione, che non una interpretazione della norma attuale!

VENEGONI. Chiedo all'onorevole Relatore se potrebbe eventualmente convenire sulla presentazione di un ordine del giorno al Governo al riguardo!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Nessuna difficoltà!

SCARPA. Sarei lietissimo anch'io ove il Governo potesse accoglierlo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno, nel senso che tranquillizzi su questo punto la Commissione!

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento si intende ritirato e, in luogo di questo articolo 2-bis, i proponenti presenteranno un ordine del giorno al Governo.

Onorevoli colleghi, onde consentire a noi tutti di prender parte ad una votazione che, mi si avverte, è in corso in questo momento in Aula, sospendiamo momentaneamente i nostri lavori. La seduta sarà ripresa tra venti minuti circa.

(La seduta, sospesa alle 12,40, riprende alle 13,10).

Do lettura dell'articolo 23:

« Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 è raggiunto allorché risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicu-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

rativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione.

Anno	Uomini e Donne
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati ».

Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo da parte degli onorevoli Venegoni e Beccastrini.

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di illustrarlo.

BECCASTRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La soppressione di questo articolo è da noi richiesta soprattutto a causa del contenuto delle ultime due righe dell'articolo stesso.

Fino al 1961 la misura annua dei 104 contributi giornalieri verrà riconosciuta; ma quei contadini che sulla base della tabella per la eterocoltura hanno versato contributi superiori, dove penseranno che vada a finire questa eccedenza? A parte il fatto che qui ritorna il problema che non è giusto il livellamento, la fissazione schematica dei contributi, per cui i contributi stessi vengono ridotti ai più agiati, mentre vengono elevati ai più piccoli.

Ma qui c'è un dato di fatto, ed è quello del già avvenuto pagamento di questi contributi in misura maggiore. E allora dove va a finire questo maggior valore?

Questo sistema, tra l'altro, presenta una grave lacuna; ed è questa: basta che un contadino si ammali durante un anno o per qualsiasi motivo sia costretto ad assentarsi e non

presti più, quindi, prevalentemente la sua opera nel fondo, perché non realizzi nei 15 anni la media di 156 contributi annui e sia costretto — per beneficiare della pensione — a proseguire i pagamenti.

Quindi l'assurdità di questo articolo appare evidente e ne chiediamo la soppressione.

VENEGONI. Desidero riferirmi anche alla tabella, per la ipotesi che il collega Beccastrini ha toccato or ora. Se un coltivatore diretto per più di sei mesi non svolge attività sul fondo, anche se avesse diritto ad andare in pensione nel 1962 o nel 1963, non andrà più in pensione, nemmeno nel 1971 perché una volta perso un anno di contribuzioni mai più lo recupera. Si cerchi almeno di ovviare a questo inconveniente.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Qui, come ho già avuto occasione di illustrare, sorge una difficoltà circa l'utilizzo dei resti comunque risultanti, mentre con la nuova posizione il problema non si pone in quanto si attribuisce a ciascuno l'intera contribuzione necessaria per la pensione.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle eccedenze ai fini dei calcoli sulla entità della pensione, a me pare che non si regga quel che sostengano gli onorevoli colleghi. Infatti — dice la legge — le eccedenze non valgono per ragguagliare il numero minimo dei contributi necessari per ottenere l'anzianità contributiva.

E mi spiego: la legge dice che per l'anzianità di un anno occorre aver accreditati almeno 104 contributi; quindi l'anno in cui sono stati versati 80 contributi, anche se l'anno successivo ne sono stati versati 160, non conta agli effetti dell'anzianità.

Sotto questo aspetto il precedente c'è, e delicato, e va sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi perché se ne accerti la portata e si provveda in conseguenza.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo della eccedenza ai fini del calcolo generale della pensione, secondo me, questa disposizione non lo esclude, perché, quando sarà calcolata la pensione anche le eccedenze dovranno essere considerate.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole Relatore. In più, devo richiamare soltanto l'attenzione degli onorevoli componenti questa Commissione sul fatto che questo articolo è un po' il perno dell'intero disegno di legge e, quindi, fare osservare come ogni variazione apportata all'articolo stesso si ripercuoterebbe negativamente sull'intero contesto della

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

legge. La sua soppressione, poi, addirittura renderebbe quasi del tutto inefficace la legge medesima. Quindi, sono contrario a qualsiasi emendamento di modifica o soppressione!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, sentito il parere dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Sottosegretario di Stato, contrario all'emendamento, pongo in votazione l'articolo 24 nel testo di cui ho già deto lettura, ricordando che ne è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 25. Ne do lettura:

« Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

È altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma ».

Un emendamento, a firma dell'onorevole Beccastrini, ne propone la soppressione. L'onorevole proponente ha facoltà di illustrarlo.

BECCASTRINI. A proposito di questo emendamento, i cui motivi che lo hanno suggerito sono già stati sufficientemente chiariti discutendosi sull'articolo 10, mi limito a fare osservare che, in questa dichiarazione che si deve presentare deve essere, fra l'altro, specificato anche il tipo di colture che vengono praticate in quel certo fondo. Questo articolo 25, pertanto, è redatto in termini tali per cui è facilissimo incorrere nell'inesattezza. Per esempio, si parla di incompletezza della dichiarazione. Ma, ci si rende conto quanto sia facile presentare una dichiarazione inesatta o incompleta?

Ora, qui, io devo ancora dire che durante tutta la discussione di questa legge una cosa è apparsa evidente dall'esame del testo: tutto viene rimesso all'esecutivo, al Governo e fa tutto lui! Ma, e il Parlamento?

Noi facciamo una legge e, poi, il Governo dovrebbe stracchiarla come vuole, per rispettare le esigenze che qui sono state espresse. Perché, se si sta alla lettera della legge, le cose sono diverse!

Anche in questo caso specifico, bisogna affidarsi alla magnanimità di chi è chiamato ad applicare queste norme di legge.

C'è, poi, l'altro aspetto che riguarda i mezzadri che rifiutino « senza giustificato mo-

tivo » di controfirmare la dichiarazione! Ora, si fa presto a trovare un giustificato motivo. Noi sappiamo come sia un'abitudine quella di dichiarare un certo numero di giornate di lavoro, per cui il mezzadro si rifiuta, di fronte a un atto che il concedente vuole fare a suo danno, di controfirmare. Per cui, in definitiva, le multe da lire 5.000 a lire 15.000, potrebbero domani piovere in maniera torrenziale sui contadini, qualora questo articolo venisse approvato!

SANTARELLI EZIO. Vorrei che su questo articolo i colleghi portassero tutta la loro attenzione. Immaginate voi che cosa significa, domani, quando i proprietari vanno dai mezzadri a chiedere di firmare e questi ultimi vengono a sapere che se non firmano possono essere denunciati?

Da qui, il fatto del « giustificato motivo »! Noi, cioè, ci troveremo di fronte al fatto che i proprietari otterranno la firma anche con tutte le porcherie che vorranno far sottoscrivere, al fine di non pagare! È mai possibile questo? È possibile che un proprietario possa avere in mano un'arma come questa: se tu, mezzadro, non firmi, io ti denuncio! Perché, è addirittura l'ufficio dei contributi che accerta. Vi rendete conto dell'enormità della cosa? E, poi, sul problema, diceva prima di me il collega onorevole Beccastrini, circa la incompletezza o la inesattezza: ma, a giudizio di chi? Dell'ispettore provinciale dei contributi unificati?

PUCCI ERNESTO, Relatore. Del magistrato, eventualmente!

SANTARELLI EZIO. Con questa norma, noi avremo una pioggia di denunce. Ci si renda conto di questo. Sì, perché se il giustificato motivo noi lo affidiamo al giudizio di un ispettore addirittura e non di una commissione, onde vedere se effettivamente quei certi motivi sono fondati o meno, noi lasceremo addirittura a questi uffici burocratici la facoltà di mandare davanti al tribunale mezzadri e coltivatori diretti.

Per questi motivi, io insisto sul mantenimento dell'emendamento.

PUCCI ERNESTO, Relatore. Ritengo che le sanzioni, anche se in apparenza sembrano piuttosto notevoli, servano a rafforzare il valore della dichiarazione del capo d'azienda. In fondo, il nuovo sistema dà a questa dichiarazione un valore quasi assoluto; tanto è vero che noi da questa ricaviamo non soltanto l'impressione ma anche la conseguenza logica che attraverso questa dichiarazione si stabilisce, cioè, il diritto alla iscrizione nel-

l'elenco degli assistiti. Quindi è naturale che ci debbano essere delle sanzioni.

Per quanto riguarda il timore manifestato circa gli atti fraudolenti dei concedenti nel caso di mezzadria, l'articolo 26 prevede specificatamente le sanzioni che vanno a colpire proprio il concedente quando compia atti fraudolenti; quindi c'è una remora non indifferente. D'altra parte a favore del lavoratore, del mezzadro, è prevista la giustificazione del motivo. Quando il mezzadro si rifiuta di controfirmare la denuncia che non è veritiera perché sminuisce il suo diritto, il motivo è più che giustificato.

SALARI, *Sottosegretario di Stato, per il lavoro*. Il Governo, potrebbe fare a questo punto un lungo discorso, ma se ne astiene e si associa al Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 25 ricordando che ne è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura.

« Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

« Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

« La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

« In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi ».

VENEGONI. Desidero sottolineare che le due norme importanti contenute in questo articolo si riferiscono: la prima alle anticipazioni di gestioni particolari — e che risultino attive — dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; la seconda alle anticipazioni da parte delle casse postali.

In merito alla prima, data la situazione attuale della previdenza sociale, è prevedibile che poche saranno le gestioni di fondi particolari in attivo, e si può anche prevedere quali saranno. La principale è quella dei fondi destinati all'assistenza lavoratori tubercolotici che finora è ancora attiva. Si avrà così il risultato di esaurire questo fondo che dovrebbe, invece, garantire un miglioramento dell'assistenza a questi lavoratori.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Quanto alla seconda norma, credo che sarebbe necessario almeno il parere della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, in quanto stiamo per fissare l'obbligo, da parte delle casse postali, di finanziare un *deficit* sicuro, già previsto dalla legge.

MAZZONI. L'onorevole Venegoni si è soffermato, con delle osservazioni della massima importanza, sui primi due comma dell'articolo 29; io vorrei ora soffermarmi sulla gravità del contenuto del terzo comma, sul quale il collega che mi ha preceduto si è soffermato soltanto brevemente.

Qui si autorizza il Ministro del tesoro, su richiesta di quello del lavoro e della previdenza sociale, ad autorizzare l'amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità sul conto corrente postale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi, risultanti nella Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64.

« Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi ».

Ora, questa è una misura molto grave. Perché, in realtà, si autorizza a violare una legge generale sul credito, istituita appositamente per garantire i risparmiatori che versano i loro danari all'Amministrazione postale. Poiché, tutti debbono essere sicuri che quei fondi vengono utilizzati secondo le disposizioni esistenti.

Faccio osservare che su questa questione già c'è stata una grave discussione in aula dalla quale sorse l'imbarazzo del Ministro del tesoro, che aveva precedentemente dato l'autorizzazione ad utilizzare i fondi delle Casse di risparmio per sopperire alle esigenze di bilancio dell'Istituto della previdenza sociale, imbarazzo che non fu sciolto, ma anzi, tutti compresero benissimo che un'operazione di tal genere poteva avvenire unicamente in certe circostanze e in determinati modi. Attualmente si codifica un arbitrio che il Governo dovrebbe commettere nei confronti di piccoli risparmiatori, i quali ultimi hanno pure il diritto di sapere come vengono utilizzati i propri fondi e, all'occorrenza essere in grado anche di ritirarli.

Ora, questo provvedimento è grave e potrebbe comportare anche un'invalidazione legittima da parte di coloro che hanno la prerogativa di far osservare la validità e la legittimità della legge!

Questo, io volevo rilevare, pur non facendo formale richiesta di soppressione dell'articolo, per indicare la fretta, l'imperizia con cui si è giunti a presentare un complesso di norme le quali, in realtà, fanno a cazzotti l'una con l'altra e mettono d'altra parte la nostra coscienza di parlamentari in una situazione di estremo dubbio e di perplessità.

Una cosa di questo genere è di tale gravità per cui gli onorevoli colleghi, io credo, non possono non comprendere le obiezioni che noi solleviamo.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Si è già discusso su questo argomento in sede di discussione generale e mi pare che anche l'onorevole Ministro abbia risposto in modo esauriente.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo all'osservazione dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*E approvato*).

Passiamo al successivo articolo 30. Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, numero 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo al successivo articolo 31. Ne do lettura:

« Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicu-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

razione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

SCARPA. Molto brevemente, per dichiarazione di voto!

Con questo articolo, come tutti sanno, viene stanziata ancora una volta la somma di 5 miliardi a favore delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti e, noi, siamo d'accordo. Senonché, nel precedente dibattito svoltosi in argomento in aula, venne preso in considerazione, come si ricorderà, il nostro rilievo, secondo il quale non era giusto che questa somma venisse destinata interamente alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia, ma era giusto, invece, venisse, in larga parte almeno, destinata alle mutue provinciali e comunali. A noi sembra che l'osservazione nostra di allora sia pienamente valida anche oggi e, quindi, in mancanza di un emendamento, chiediamo all'onorevole Relatore e all'onorevole Rappresentante del Governo se non ritengano opportuno suggerire in via amministrativa questa ripartizione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ritengo di poter senz'altro aderire alla proposta e chiedo senz'altro al Governo di voler impartire le opportune direttive per una ripartizione proporzionale analoga, fra le varie Casse mutue provinciali.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accoglie la richiesta e assicura che sarà posto allo studio il problema, nella speranza di poter condividere questa impostazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 31 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

« All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

« Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- articolo 1, secondo comma;
- articolo 2, dalle parole: « sempre che », sino alla fine dell'articolo;
- articolo 3;
- articolo 4, secondo comma;
- articolo 5, commi dal primo al sesto;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 11, penultimo comma;
- articolo 16.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

- articolo 1, comma primo, dalla parola « sempreché » sino alla fine del comma;
- articolo 1, commi secondo e terzo;
- articolo 24, comma terzo.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Il primo di essi reca la firma dell'onorevole Beccastri ed è così formulato:

« La Camera,

a conoscenza che diverse sedi provinciali dell'I.N.P.S. stanno archiviando provvisoriamente le domande di pensione presentate dai coloni, mezzadri e coltivatori diretti

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

sotto il preteso di attendere che siano stati pubblicati e divenuti definitivi gli elenchi suppletivi di variazione;

considerato che la pubblicazione e la definizione di tali elenchi avviene solitamente col ritardo di qualche anno dal periodo interessato e quindi provocherebbe il ritardo della concessione della pensione agli aventi diritto;

impegna il Governo

a invitare l'I.N.P.S. perché si ottenga, in merito all'accertamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 — ai dati forniti dagli Uffici provinciali c.a.u. mediante i modelli c.m. 4 e c.d. 4, come del resto è sempre avvenuto in passato ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

BECCASTRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno si riferisce ad una situazione in atto che investe delle scadenze determinate.

Attualmente da parte degli Uffici provinciali dell'I.N.P.S. (ma credo sia una disposizione generale e invito il Governo ad intervenire) si è passati all'archiviazione provvisoria delle domande di pensione già presentate, comunicando agli interessati che la loro domanda non può per il momento essere presa in considerazione, in quanto è necessario attendere che gli elenchi suppletivi e di variazione, contenenti determinate modifiche, vengano pubblicati e diventino definitivi.

Ora, noi sappiamo — e la pratica di questi anni ce lo ha dimostrato — che passano due anni, e anch'epiù, prima che gli elenchi di variazione vengano pubblicati e resi definitivi, per cui sono diecine, centinaia (se non migliaia) in Italia le domande che sono giacenti da mesi o da qualche anno presso l'I.N.P.S. in attesa di questi elenchi.

Ora, noi sappiamo che fino a quando è valida la tabella ettarocoltura, i contributi unificati presentano le relative note di variazione che sono reali, operative ed incontestabili; e d'altra parte sono questi gli uffici che hanno il compito di fare gli accertamenti, ed è assurdo quindi che le domande rimangano giacenti.

Per questo col mio ordine del giorno chiedo che il Ministero inviti l'I.N.P.S. a soprassedere da questa archiviazione provvisoria e metta in istruttoria le domande regolari e documentate.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non

ha difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno reca la firma degli onorevoli Viviani Luciana, Cinciari Rodaro Maria Luisa e Scarpa, ed è così formulato:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale,

considerato che la legge n. 4377, modificando l'attuale meccanismo della attribuzione dei contributi, esclude per il futuro dal diritto alla pensione d'invalidità e vecchiaia e dall'assicurazione malattia centinaia di migliaia di lavoratrici;

considerato che tale esclusione colpisce una vasta categoria di lavoratrici sempre più fortemente impegnate nell'attività produttiva agricola proprio in virtù dell'esodo rurale e delle trasformazioni culturali in corso;

considerato inoltre che tale esclusione contrasta con gli articoli 3 e 37 della Costituzione che sanciscono la piena parità di diritti fra lavoratori d'ambo i sessi;

invita il Governo

a predisporre un meccanismo legislativo che garantisca a tutte le coltivatrici dirette, colone e mezzadre il pieno godimento della pensione di invalidità e vecchiaia e l'assicurazione malattia ».

L'onorevole Scarpa ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno.

SCARPA. Ieri sera il Ministro Bertinelli, nel ricevere quest'ordine del giorno dalle mani della collega Viviani Luciana, dichiarò che l'avrebbe accettato se questo ordine del giorno non avesse nascosto l'intenzione di dare la pensione alle casalinghe facendole passare per coltivatrici dirette. La collega Viviani Luciana ha garantito al Ministro (e io ho udito) che si tratta solamente di assicurare la pensione a quelle coltivatrici dirette che secondo noi sono in condizioni di averla, malgrado l'età, in quanto a 65 anni molte donne sono praticamente invalide. Noi giudichiamo che questa legge non garantisca questo concetto, e per questo è stato chiesto al Governo di proporre un altro sistema.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Il Governo non ritiene di poter accettare questo ordine del giorno per le premesse che non possono essere condivise.

Noi infatti riteniamo questo presupposto inconsistente e ben lontano dalla realtà, quindi io contesto la tesi che voi ponete come concetto animatore di questo ordine del giorno che chiede di non consentire, anche con la predisposizione di nuove norme legislative,

che una larga categoria di lavoratrici venga esclusa dal godimento di quelle forme previdenziali. Sotto questo punto di vista sono disposto ad accettare l'ordine del giorno, escludendo naturalmente i vostri presupposti di fatto.

SCARPA. Siccome le conclusioni del rappresentante del Governo concordano con quelle dell'ordine del giorno, siamo disposti a ritirare la parte che si riferisce alla premessa e alla motivazione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione. L'ordine del giorno rimane pertanto così formulato:

« La XIII Commissione (Lavoro e previdenza sociale) della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 4377

invita il Governo

a predisporre idonei provvedimenti per garantire a tutte le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, il pieno godimento della pensione di invalidità e vecchiaia e della assicurazione di malattia ».

ZUGNO. Vorrei far presente che la disposizione dell'articolo 10, primo comma, 2), contiene in sé una liberalizzazione, diciamo così, della nostra legislazione nel campo fiscale. Qui, per esempio, la moglie, i figli che, comunque, veramente sono dediti al settore agricolo, trovano piena possibilità di assicurazione. Io mi domando, quindi, se davvero questo concetto è stato afferrato. Una volta raggiunte le 104 giornate di lavoro, poiché quest'ultima è la sola condizione prevista per il nucleo familiare, una volta raggiunto questo minimo, dico, tutto il nucleo familiare ha possibilità di iscriversi. Per quale ragione dobbiamo invocare altre disposizioni?

Quindi, considerata anche l'innovazione che con questa legge si viene a portare in questo settore, io penso sia veramente far torto alla nostra intelligenza!...

SCARPA. Onorevole collega, l'onorevole Relatore aveva capito perfettamente perché noi abbiamo fatto riferimento anche a dichiarazioni precedenti della sua parte, con cui si rilevava che con la legge n. 1047 si erano lasciati fuori gran numero di donne! Quindi, sul fatto che per il futuro l'applicazione di questa legge possa in certa misura ovviare a qualche inconveniente, siamo tutti d'accordo. Però noi abbiamo parlato del quinquennio precedente. Ora, noi chiediamo che, raggiunta una certa età in cui è presumibile che la donna sia invalida al lavoro, anche per sole ragioni attinenti all'età, intervenga questo di-

ritto; è evidente che non ci si riferiva alla circostanza che l'onorevole Zugno solleva!

Quindi, dopo questa spiegazione e sentito il punto di vista del Governo, quest'ultimo potrebbe fare uno sforzo e dichiarare che accoglie, per lo meno limitatamente alla sola conclusione, il nostro ordine del giorno!

PRESIDENTE. Il Governo lo ha già detto, mi pare.

Passiamo al successivo ordine del giorno.

È stato presentato, a firma dell'onorevole De Marzi Fernando, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro,

nell'approvare la legge per l'aumento della pensione ai coltivatori diretti,

impegna il Governo

che nel dare le direttive di applicazione della legge, particolarmente in merito agli articoli 3 e 4, non possano comunque essere esclusi quei coltivatori, che dimostrando di non aver altre attività, dichiarano di occupare il loro effettivo lavoro nel fondo o allevamenti ».

Mi pare che l'onorevole proponente lo abbia praticamente già illustrato nel suo intervento in sede di discussione generale. Sentiamo, quindi, il parere del Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene di essere in grado di tranquillizzare la Commissione semplicemente rifacendosi allo spirito con cui, ho già detto, intende far applicare la legge in oggetto. Accoglie pertanto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stato presentato, sempre a firma dell'onorevole De Marzi Fernando, quest'altro ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro della Camera, nell'approvare la legge per l'aumento della pensione ai coltivatori diretti,

impegna il Governo

a dare istruzioni affinché quando il coltivatore diretto ha diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possa avere la facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge, così come già avviene per i commercianti in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 ».

Credo che questo secondo ordine del giorno meriti un'illustrazione da parte dell'onorevole proponente.

DE MARZI FERNANDO. Signor Presidente, ritengo di aver già parlato anche di questo problema! Comunque, dirò in breve che si tratta di quei coltivatori diretti i quali si troveranno ora nella situazione di dover fare la denuncia. Più precisamente di quelli che, prima, svolgevano altra attività e, quindi, come lavoratori sono pensionati dell'I.N.P.S. o, come impiegati, dell'E.N.P.A.S. Questi pensionati se noi diciamo loro « se fate la denuncia come coltivatori diretti non avete più diritto a fruire dell'assistenza come pensionati dell'E.N.P.A.S. o dell'I.N.P.S. », eviteranno di fare la denuncia! Non va dimenticato che ci sono sentenze al riguardo. È inutile che gli Istituti previdenziali si trincerino dietro circolari! C'è la Magistratura che dice: hanno versato dei contributi e, quindi, dev'esser dato loro a questo titolo quel diritto. Questo diritto pertanto deve essere mantenuto anche se ad un certo momento, anziché fare il ferroviere, ad esempio, uno si mette a fare il coltivatore diretto.

Questo principio della facoltà di optare per l'una o l'altra forma di assistenza, il Governo lo ha già accolto per i commercianti. Deve essere ovviamente esteso anche a questa categoria di lavoratori!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene di dover far presente all'onorevole proponente che si affacciano notevoli perplessità circa la possibilità giuridica di accogliere questo ordine del giorno. Infatti, dal testo stesso risulta, quando in esso ci si richiama al precedente di altre organizzazioni di categoria, che questo diritto di opzione è stato consacrato da leggi.

Posso, pertanto, accogliere l'ordine del giorno con le opportune riserve. Accogliendolo puramente e semplicemente, io correrei il rischio di venir tacciato di eretico, dal punto di vista legislativo!

Lo accetto, quindi, come raccomandazione!

PRESIDENTE. È stato presentato, a firma degli onorevoli Scarpa, Mazzoni, Venegoni, Franco Raffaele, Beccastrini, Conte, Fogliazza, Caponi, Santarelli Ezio, il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione della Camera, nell'approvare la legge relativa alla elezione dei trattamenti minimi di pensione dei coltivatori diretti,

invita il Governo

ad assicurare che nessuna pensione liquidata in data precedente all'entrata in vigore della presente legge, possa essere revocata, salvo il caso di dolo da parte del pensionato ».

Si tratta di un ordine del giorno presentato in sostituzione dell'emendamento con il quale gli stessi onorevoli proponenti hanno presentato un articolo 21-bis, poi ritirato. Credo si possa ritenere già illustrato dall'onorevole Scarpa con il suo intervento in sede di esame degli articoli. Sentiamo, quindi, il parere del Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, salvo rilevare che alcune parole inserite nel testo sono evidentemente troppo, come dire, incisive! Ad esempio quell'« impegna », « garantire », ecc.! Comunque, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno — in ordine cronologico — è quello presentato dagli onorevoli Mazzoni e Beccastrini che risulta così formulato:

« La Commissione Lavoro

impegna il Governo

a predisporre con urgenza provvedimenti tali da assicurare l'assistenza di malattia dei coloni pensionati esclusi dalle attuali norme ».

Praticamente è un invito a presentare un disegno di legge. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di riflettere sull'importanza di quanto è stato detto in Aula, in merito alla presentazione degli ordini del giorno su materie per le quali ogni deputato ha piena facoltà.

MAZZONI. Ci sono dei precedenti, per esempio nel corso delle discussioni sui bilanci. Del resto il Ministro Sullo a suo tempo accettò l'invito e si impegnò in tal senso.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo conferma che è suo intendimento di operare in modo che non ci siano più categorie escluse dall'assistenza malattie.

PRESIDENTE. Esauriti gli ordini del giorno, passiamo alle dichiarazioni di voto.

ROBERTI. Molto brevemente, signor Presidente, per dichiarazione di voto. Come ho avuto modo di dire nel corso della discussione generale, noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Senonché, le riserve che avevamo prospettate prima della discussione, sono aumentate notevolmente dopo l'esame degli articoli.

Effettivamente questo disegno di legge contiene una serie di norme che per lo meno

sembrano, per il merito, discutibili e suscitano perplessità. Ciò non ostante noi voteremo ugualmente a favore data l'urgenza di far passare l'elevazione dei minimi, pur senza dissimularci che, in fondo, il resto è pregiudizievole per gli interessi dei lavoratori.

Mi pare che a queste considerazioni siano giunti anche gli altri colleghi dell'opposizione, in quanto pur avendo manifestato un guardingo e diligente tentativo di migliorare la legge, non è che si siano avvalsi di alcuni strumenti, che pure erano a loro disposizione, se avessero voluto arrecar alla categoria quel danno che si sarebbe verificato se non si fosse approvata l'elevazione dei minimi. Quindi ritengo con tranquilla coscienza di poter dare il mio voto favorevole al disegno di legge.

ANDERLINI. Abbiamo limitato al massimo i nostri interventi nel corso di questo dibattito e anche questa volta mi limiterò al minimo tempo necessario per esporre il nostro punto di vista.

Il nostro atteggiamento nel corso di questo dibattito è stato motivato soprattutto da questa considerazione: se la Camera non fosse riuscita a varare prima delle vacanze questo disegno di legge sarebbe stato molto probabile che gli sviluppi ulteriori della situazione politica del paese avrebbero impedito di realizzare il progetto stesso; ed è per questo che riteniamo bene aver messo in salvo ad ogni costo le 5 mila lire di aumento, l'essere riusciti ad ottenere quei 60-65 miliardi che praticamente il disegno di legge comporta.

Tutto ciò non ci ha in alcun modo estraniati dal dibattito che si è svolto, e sostanzialmente condividiamo le note critiche che nel corso di esso sono state fatte. La nostra battaglia, se non ha migliorato il testo, tuttavia qualche successo l'ha ottenuto, praticamente riducendo in maniera tassativa il numero degli aventi diritto all'aumento; e inoltre riuscendo a far sì che le 104 giornate si interpretassero relativamente all'intero nucleo familiare che lavora sul fondo.

Vorrei fare però, a questo punto, una osservazione di carattere ancor più generale. Nel corso di questo dibattito ci siamo ogni volta trovati di fronte a tabelle e classificazioni che stanno al di là del disegno di legge oggi in discussione. Gli ostacoli più correnti sono stati quelli del finanziamento, perché la spesa relativa a questa legge è coperta per un terzo od un quarto.

PRESIDENTE. C'è il parere della Commissione Bilancio.

ANDERLINI. Ma vorrei dire: perché siamo costretti a ricorrere a prestiti che verranno concessi dalle Casse postali? Ne faceva cenno dolorosamente il collega Scalia. Se pensate che il nostro sistema ha riscosso nel 1961 una cifra di molto superiore ai due-mila miliardi e che forse meno della metà di questi sono spesi in assistenza diretta o in esborsi diretti a titolo di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di altro istituto, constaterete la dispersione enorme della ricchezza nazionale che si realizza attraverso miriadi di complessi assistenziali, e vi renderete conto che l'attuazione di un piano di assistenza sociale si rende urgente. Ma perché non possiamo fare noi, nell'Italia del 1962, quello che in Inghilterra è fatto, quello che possiamo supporre sia necessario in base a precise dichiarazioni di volontà politica? Finora non si è fatto alcun passo avanti, anche se l'aumento dalle 5 alle 10 mila lire può essere considerato un fatto positivo.

L'altro punto che ci ha lasciato interdetti è la definizione del numero dei versamenti necessari. Sono problemi che rimangono insoluti perché è estremamente difficile individuare ogni volta a quale limite bisogna fermarsi per determinare una cifra per una determinata categoria di lavoratori.

Se, poi, voi pensate che nella stessa legge istitutiva della previdenza di cui parliamo, la legge del 1957, si sono commessi contemporaneamente due errori; perché, è vero che si sono abbinate due categorie, coltivatori diretti e mezzadri, e però in maniera così limitata che, in realtà, il disegno di legge si risolveva in un trattamento assistenziale e previdenziale per la categoria mezzadri peggiore di quello che quest'ultima avrebbe potuto avere qualora avesse avuto una propria cassa!

Perché, è chiaro che la posizione di questi mezzadri nella nostra economia agricola, avrebbe consentito loro un trattamento maggiore rispetto a quello che oggi hanno. Cosicché, abbiamo commesso anche lì un vizio d'origine nella legge, che può essere risolto, secondo me, non già dividendo oggi le due categorie, ma allargando i termini della mutualità sociale, in una visione molto più ampia!

Io mi auguro che gli stessi aspetti negativi che vi sono in questa legge possano servire come stimolo a noi, al Governo, alle forze politiche responsabili del Paese, per affrontare decisamente domani il problema della sicurezza sociale. Proprio perché è cattiva,

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

la legge, io spero provochi qualcosa di buono. In realtà, in politica, qualche volta anche questo succede!

Quando saremo arrivati ad esaminare la problematica che ci sta davanti e sarà possibile fare qualche cosa di diverso di oggi — siamo addirittura giunti a far ricorso alle Poste per una sovvenzione! — si porrà per tutti, ne siamo certi, la necessità di compiere quel salto qualitativo che è stato qui sottolineato ampiamente dall'onorevole Scalia, il cui punto di vista io condivido in pieno!

Il fatto che alcuni colleghi rilevino che, dal peggio può derivare il meglio, è un'accusa che non mi tocca! Qui si tratta non di una valutazione politica generale, del paese nel suo complesso, ma di una valutazione politica nel settore sociale. Direi che potrà essere anche evangelico, onorevole Roberti! Se è necessario arrivare a 300 miliardi per costringere l'industria a prendere su di sé questo, ebbene gli scandali avvengano!

Noi non abbiamo presentato ordini del giorno. Ma, io vorrei, per concludere, rivolgere una preghiera all'onorevole Rappresentante del Governo. Tra gli impegni programmatici del Governo vi è anche quello relativo alla presentazione di una legge sulla assistenza farmaceutica. So che il relativo progetto è in via di elaborazione. Vorrei che esso venisse approvato al più presto dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento. Il Consiglio dei Ministri sta per riunirsi ed è bene che, ove sia nella condizione di farlo, lo esamini, perché l'urgenza esiste ed è buona cosa che un testo governativo su questo impegno programmatico governativo ci sia. Comunque, questa è la nostra proposta!

MAZZONI. Con brevità, per dichiarare che la nostra parte politica voterà a favore della legge. Ed io ritengo che non sia in contraddizione questo nostro atteggiamento finale con le posizioni da noi assunte durante la discussione. Posizioni le quali miravano a modificare, nelle parti da tutti riconosciute insostenibili, anzi contraddittorie e opposte ad ogni intendimento di unificazione e di miglioramento, gli aspetti assistenziali e previdenziali, con lo scopo di ottenere effettivamente una modifica migliorativa della legge stessa. E, ciò, anche perché non essendo noi nei circoli ristretti ove si possono formare e si possono disfare i governi, lavoravamo per la continuità dell'attività del Parlamento fino alla sua naturale durata!

Per cui, ritenevamo fosse possibile giungere ad una modificazione del testo e rinviarlo al Senato, in modo che esso potesse

rispondere alle attese ed ai bisogni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e potesse, in parte almeno, rispondere a ciò che ognuno di noi ha sentito più volte dire e ripetere, che lo sforzo anche parziale del Parlamento in questo periodo, doveva essere quello di fiancheggiare l'azione dell'attuale Governo, che si era pronunciato in sede programmatica per un orientamento verso una soluzione di carattere più unificata e più completa in questa materia.

Inoltre, non riusciamo noi a comprendere, per contro, la contraddizione di coloro i quali hanno fatto affermazioni gravi nei confronti del testo che stiamo per votare e che, poi, hanno rifiutato una strada che sembrava a noi la più logica e la più rispondente di fronte a tutte le perplessità che sono state avanzate e che era quella consistente nell'effettuare uno stralcio che prevedesse i miglioramenti pensionistici e rinviasse la soluzione più complessa e più completa ad un comitato che già costitui un compromesso allorché andammo ad approvare la legge che da ogni parte fu riconosciuta insoddisfacente; compromesso che avrebbe potuto rispondere a quelle preoccupazioni, in quanto la commissione avrebbe dovuto riferire al Parlamento entro il 31 marzo e, quindi, in un periodo durante il quale anche se non venivano affrontate talune complementarità alla affermazione dell'aumento della pensione, non avrebbe assolutamente esacerbato il sistema caotico già esistente!

Votiamo a favore, in primo luogo perché vogliamo esaltare l'azione democratica delle masse contadine che, secondo noi, hanno costretto il Governo a tenere un diverso atteggiamento nei confronti delle centinaia di migliaia di contadini, mezzadri e coltivatori pensionati o pensionabili, poiché le dichiarazioni del Presidente Fanfani, effettuate in una trasmissione radio TV, escludevano ogni e qualsiasi possibilità di raggiungere un miglioramento pensionistico nei confronti di queste categorie che sono fra le più povere del nostro Paese.

È vero che si è giunti a dare questo miglioramento rinunciando ad un altro provvedimento per il quale si era già impegnata la conferenza agraria; cioè quello riguardante gli assegni familiari e che a noi conviene opportunamente ricordare perché anch'esso si presenta con il carattere non soltanto di giustizia, ma anche di urgenza.

Votiamo a favore perché il solo significato del voto espresso, al termine di un esame critico nei confronti di questo provvedimento,

è quello che riguarda l'aumento dalle 5 alle 10 mila lire per i contadini mezzadri e coloni; miglioramento che tuttavia sarà riscosso anche dai pensionati dalle 10 alle 15 mila lire, e che interesserà anche l'età pensionabile; per cui il nostro giudizio, nel suo insieme, non è il più aspro e il più duro anche per come il provvedimento è stato formulato. Infatti si escludono centinaia di migliaia di aventi diritto, attraverso gli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento, per la pensione; e attraverso l'articolo 4 per la malattia.

Inoltre non vi è dubbio che un provvedimento di questa natura, che non ha riferimenti se non in quello del 1923, non lo comprendiamo in questo clima in cui si parla del raggiungimento di un sistema di sicurezza sociale e di un sistema di assicurazione malattie. È un provvedimento che lo stesso ministro Bertinelli, ha dovuto riconoscere che è « focomelico », praticamente nato male, e per modificare immediatamente il quale, alcuni colleghi sono giunti persino a proporre l'istituzione di un Comitato ristretto formato dai membri della Commissione affinché elaborasse una proposta contenente le necessarie modifiche.

Il provvedimento aumenta inoltre il contributo fino a giungere ad una portata insopportabile per i contadini; modifica con i suoi commi la legge sull'assistenza malattie mentre si dimenticano completamente dei miglioramenti che del resto ormai stavano per passare e passeranno nella stessa nostra Commissione e, speriamo, in Senato, così come quello, riguardante l'assistenza malattia ai pensionati.

È grave, inoltre, è il fatto che siamo stati costretti a discutere su di un dilemma preoccupante, che è quello di rinunciare alla possibilità di un aumento di 5000 lire ai contadini od approvare il provvedimento nella forma in cui ci è stato sottoposto. Io credo che non si possa non sottolineare la gravità di questo provvedimento che non va verso un servizio sociale ed un sistema di sicurezza nazionale ma spinge indietro, ed in questo senso il problema è di linea, non soltanto di particolari; e su questa questione credo si debba richiamare l'attenzione di tutta la Commissione poiché sembra che si debba ritornare ancora alla fase delle decisioni in un senso e conseguenti manovre in senso contrario, realizzando certamente non ciò che è necessario. Bisogna avere una maggiore attenzione, una maggior fiducia nell'attività democratica del Parlamento, e non squalificarne l'opera.

Crede che restringendo il numero e mantenendo le differenze, aggravando le contribuzioni a carico dei lavoratori i quali si trovano in disagiate condizioni fino a rovesciare persino il carattere solidaristico del provvedimento facendo pagare di merco a chi più ha e di più a chi meno ha — come avviene per l'assistenza malattie, nessuno possa ammettere che ciò rappresenta un passo in avanti verso il raggiungimento di un obiettivo che dovrebbe essere il primo di un Governo che si vuol dire aperto a sinistra.

I compagni socialisti hanno spiegato le difficoltà in cui si sono sentiti e si sono trovati. Noi potremmo anche eventualmente comprenderli, se non avessimo indicato la soluzione la quale possibilmente consentiva di soddisfare una esigenza, non pregiudicando, riteniamo, le prospettive.

Concludendo, noi approviamo il provvedimento essenzialmente per ciò che si ottiene con l'articolo 1: il miglioramento delle pensioni; respingiamo — anche se siamo costretti ad approvarli — gli altri articoli, e ci assumiamo la responsabilità (poiché ci sembra che la proposta dell'onorevole Scalia non possa essere accolta dalla maggioranza) di farci promotori di una iniziativa parlamentare per annullare ciò che attualmente siamo costretti ad approvare.

SABATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Noi approviamo la legge con la coscienza di fare un'opera altamente positiva e gradita alla categoria dei coltivatori diretti.

Ci rendiamo conto che il problema delle pensioni in questo settore presenta notevoli difficoltà; e noi che abbiamo avuto la possibilità di discutere ampiamente la introduzione di questa legge per le pensioni nella legge precedente, avevamo già visto allora quali difficoltà presentava l'estensione della pensione a questa categoria di lavoratori. La realtà non ci ha smentiti, e ci troviamo oggi a fare altri passi in avanti, il più sostanzioso dei quali è il raddoppio delle attuali pensioni della Previdenza sociale.

Nessuno può sottovalutare questo elemento positivo e ritengo che anche i colleghi dell'opposizione abbiano potuto superare e supereranno determinate esitazioni. Vediamo in questo anche la conferma della possibilità della legge nella dinamica complessa di tutto il sistema produttivo, che ha bisogno di ben altra politica di riordino, che deve essere collaterale a questo provvedimento previdenziale, per poter garantire un limite minimo di sostegno del reddito medio per questa categoria.

Il provvedimento non è, quindi, che l'inizio di tutta un'azione che va continuata, e auspichiamo, nella fase di applicazione della legge, di poter soddisfare le maggiori esigenze messe in evidenza in questa discussione. Confidiamo che l'attività che il Governo può svolgere nella fase di applicazione della legge sia un elemento profondamente positivo e che non ci fermeranno le eventuali difficoltà successive.

Con questo spirito, con questa consapevolezza, con questa coscienza, approviamo il provvedimento anche se riconosciamo che qualche imperfezione dal punto di vista della stesura o qualche eventuale applicazione fatta con discrezionalità troppo restrittiva potrebbero dar luogo a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2163); Mazzoni ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2682).

PRESIDENTE. All'ordine del giorno vi è la discussione delle proposte di legge numeri 2663, d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri e 2682, d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri, concernenti l'estensione della pensione agli artigiani, che sono state unificate in un testo unico.

La Commissione Bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere contrario al testo unificato delle due proposte perché non risulta definita la misura della maggiore spesa implicata a carico dello Stato ».

In passato questa presidenza si era preoccupata di sentire l'opinione del Relatore che consiglia alla Commissione di confermare il voto già espresso e il testo approvato. In questo caso dobbiamo riferirci al comma 10 dell'articolo 40 del Regolamento il quale stabilisce che nel caso in cui la Commissione competente non ritenga accettare il parere della Commissione Bilancio e questa vi insista, a giudizio del Presidente della Camera si procederà o a Commissioni riunite per l'esame degli articoli relativi alle conseguenze finanziarie, oppure il provvedimento sarà deferito all'esame dell'Assemblea.

A questo punto direi che se la Commissione aderisce al parere del Relatore confermando il proprio voto favorevole al testo già approvato, scattano i tempi ed i meccanismi successivi; e cioè il provvedimento di legge verrà riproposto alla Commissione Bilancio; e nel caso in cui questa vi si opponga nuovamente, il provvedimento medesimo sarà assegnato alla competenza congiunta delle due Commissioni ovvero verrà inviato per la discussione in Aula.

Se non vi sono opposizioni e nessuno chiedendo di parlare può rimanere stabilito che la Commissione conferma il proprio voto favorevole.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Alla conclusione del nostro ciclo di riunione ho il piacere di rivolgervi i migliori auguri per il prossimo Natale e Capo d'Anno.

Più di un collega ha più volte sottolineato la costanza e l'efficacia dei lavori della nostra Commissione, e ciò non può essere inteso se non come sforzo di ognuno per legiferare con impegno nell'interesse dei lavoratori italiani. Più volte, per superare difficoltà e contrasti, si è lavorato in Comitato ristretto e si è usciti anche dai limiti formali dati dal Regolamento facendo partecipare ai lavori di tale organismo distretto anche funzionari e tecnici, ai quali inviamo il nostro ringraziamento per la collaborazione data.

È certo che il lavoro legislativo più perfetto esige un impegno notevole che può anche aver provocato il ritardo di qualche provvedimento, mentre la puntualità spesso è all'origine di qualche legge più farraginata e di qualche lavoro meno perfetto. Tanto l'una che l'altra circostanza confermano l'opera svolta da questa Commissione al servizio di tutti i lavoratori del nostro Paese.

ROBERTI. Prima di tutto mi sia consentito, anche come membro più anziano di questa Commissione (tre legislature), di rispondere agli auguri del Presidente che ricambio di cuore a Lei, come componente la presidenza, al Presidente titolare, ai funzionari, a noi e a tutti i lavoratori.

Con mio personale rammarico ho dovuto in quest'ultimo periodo diradare le mie presenze in questa Commissione cui con maggiore diligenza Ella si dedica.

Ritengo che questa Commissione non possa concludere questa fase, sia pure in atmosfera natalizia, senza sottolineare una recente

sentenza della Corte Costituzionale, le cui conseguenze pratiche pongono in forse tutta la contrattualistica del lavoro, rendendo impossibile pure l'obbligatorietà dei contratti collettivi.

Per fortuna, questa Commissione aveva soprasseduto alla approvazione delle altre leggi di proroga, altrimenti ci saremmo trovati in condizioni ancora peggiori, ma ormai siamo in questa situazione; e allora a tale proposito vorrei sollecitare alla Presidenza della Commissione la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione di una nostra proposta di legge, già inizialmente istruita ed inviata al C.N.E.L. che ha già espresso il parere in relazione alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro e quindi all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Contemporaneamente, vorrei avanzare al rappresentante del Governo la stessa richiesta fatta in sede di discussione di bilancio; e cioè che il Governo integri questa nostra proposta con un suo disegno di legge affinché si possa procedere alla discussione di questa materia sulla base di un disegno di legge. Certo è che non possiamo più rimanere in questa posizione di atarassia di fronte a questo problema. La Commissione lavoro deve rendersi interprete di questa grave situazione che rischia di porre in crisi milioni di lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Riferirò la sua richiesta al Presidente, al quale è esclusivamente attribuito il compito di fissare l'ordine del giorno.

ALBIZZATI. Vorrei fare solamente una raccomandazione. Ho sentito le dichiarazioni del Presidente e vorrei approfittare per ricordare una categoria per la quale da otto anni esiste un progetto di legge: quella dei vecchi senza pensione.

Da parte del Ministro del lavoro mi è stata comunicato che tale proposta di legge è davanti alla Commissione in sede referente. Ho avuto modo di sollecitare qualche volta — in qualità di vecchio parlamentare — questo problema dei vecchi senza pensione, del quale non si sente parlare neppure quando ci si riempie la bocca di giustizia sociale.

La verità è che i vecchi lavoratori senza pensione si domandano se proprio il Governo non trova la possibilità di favorire questa proposta di legge neppure oggi che la categoria dei vecchi senza pensione si è molto ridotta per l'astensione della pensionabilità a molte categorie — come gli artigiani — che prima ne erano escluse. Si tratta di lavoratori per i quali — pur avendo essi pagato — i datori di lavoro non hanno versato i con-

tributi; e così, mentre non si prendono provvedimenti contro i datori di lavoro essi non possono usufruire della disoccupazione quando per cause di malattia od altro sono costretti a lasciare il lavoro.

Mi permetto raccomandare al Presidente che questa proposta di legge venga esaminata (anche solo in sede referente) al più presto.

All'ordine del giorno dovrebbe esservi anche il provvedimento di pensione a favore di un gruppo di autoferrotranvieri che ne sono stati esclusi, e che attendono ancora l'esame e l'approvazione di questo provvedimento che risponde anche ad un gesto di equità e di giustizia.

Voglio sperare che tanto il Governo quanto il Presidente accolgano questa mia richiesta e mi associo al cordiale scambio di auguri per le prossime festività.

PRESIDENTE. Prendo atto, delle indicazioni circa l'ordine del giorno fornite dal collega onorevole Albizzati in merito al disegno di legge relativo alla pensione a tutti i vecchi. Vedremo quando il problema potrà essere esaminato. Desidero invece assicurargli in modo particolare che uno dei primi argomenti — se non il primo — che sarà posto all'ordine del giorno in sede referente alla ripresa, sarà la proposta di legge Gagliardi e Repossi per la pensione agli autoferrotranviari che è stata tanto caldeggiata dal collega Albizzati.

FOGLIAZZA. La mia parte ringrazia per gli auguri trasmessi alla Commissione dalla Presidenza, auguri che con altrettanto calore e cordialità ricambio.

Vogliamo però prendere occasione da questa atmosfera pre-feriale per raccomandare alla Presidenza e al Governo l'opportunità di accordarci sulla necessità di provvedere a garantire ed estendere ai braccianti, ai salariati, ai mezzadri, coloni e loro familiari l'assistenza farmaceutica. A questa proposta dobbiamo richiamare alla vostra attenzione il fatto che esiste una proposta di legge del collega Zanibelli e una del collega Novella che sono depositati in qualche cassetto alla Camera da oltre 5 anni. Mi pare che questo provvedimento meriti di essere sollecitamente impostato all'ordine del giorno dei nostri lavori.

REPOSSI. A nome del mio gruppo, mi associo al ringraziamento ed agli auguri che tutti abbiamo rivolto al Presidente ed ai funzionari ma il mio voto è che i nostri lavori possano contribuire a migliorare sempre più le condizioni di tutti i lavoratori italiani, ai quali vanno i nostri fervidi auguri di pace e prosperità.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » *(Approvato dal Senato)* (4377).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Anderlini, Armaroli, Bettoli, Beccastrini, Bianchi Fortunato, Caponi, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Nardo, Donat-Cattin, Fogliazza, Franco Raffaele, Franzo, Gerbino, Gotelli Angela, Gitti, Mazzoni, Monte, Negroni, Nucci, Prearo, Pucci Ernesto, Repossi, Roberti, Sabatini, Santarelli Ezio, Scalia Vito, Scarpa, Schiavoni, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 16.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI